

**PIANO REGOLAZIONE OFFERTA
DEL PARMIGIANO REGGIANO**

TRIENNIO 2014 – 2016

(approvato con Decreto 26 maggio 2014 n. 5623 del
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali)

**Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del
Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano**



Indice

Parte I – Disposizioni generali

Articolo I-1	Definizioni.	pagina 4
Articolo I-2	Oggetto. Principi. Ambito di applicazione.	pagina 9
Articolo I-3	Comunicazione della iscrizione a Registro. Accettazione da parte dei Produttori.	pagina 12
Articolo I-4	Disposizioni inerenti pignoramenti, sequestri e azioni revocatorie.	pagina 18
Articolo I-5	Disposizioni inerenti i criteri di riparto della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio in ipotesi di conferimenti ad una pluralità di caseifici nell'arco dell'anno.	pagina 21

Parte II – Il Registro

Articolo II-1	Istituzione del Registro.	pagina 22
Articolo II-2	Determinazione e costituzione delle assegnazioni iniziali di QLPR ai produttori.	pagina 26
Articolo II-3	Oneri di tenuta del Registro	pagina 29

Parte III – Regime giuridico delle QLPR

Articolo III-1	Trasferibilità delle QLPR.	pagina 30
Articolo III-2	Disposizioni specifiche per i trasferimenti di proprietà o la costituzione di diritti reali a titolo oneroso aventi ad oggetto QLPR.	pagina 36
Articolo III-3	Diritto di prelazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti reali a titolo oneroso.	pagina 39
Articolo III-4	Disposizioni specifiche per il trasferimento a tempo determinato di diritti di godimento di natura obbligatoria aventi ad oggetto QLPR.	pagina 42
Articolo III-5	Decadenza dalla titolarità delle QLPR.	pagina 46
Articolo III-6	Assegnazioni di QLPR dalla Riserva.	pagina 49
Articolo III-7	Disposizioni specifiche per aziende agricole alle quali fanno capo più unità tecnico – economiche.	pagina 50

Parte IV – Disposizioni transitorie per la chiusura del Piano Produttivo 2011-2013

Articolo IV-1	Chiusura Piano Produttivo 2011-2013.	pagina 51
Articolo IV-2	Termine per la fatturazione della contribuzione	

	aggiuntiva e per le riassegnazioni delle QFF del Piano Produttivo 2011-2013 con effetto sulle posizioni del Registro.	pagina 52
Articolo IV-3	Richiamo QFF generate nel 2010.	pagina 52
Articolo IV-4	Trasferimenti temporanei campagna 2013-2014. Cessioni con effetto dal 1 aprile 2014.	pagina 55
Articolo IV-5	Riassegnazioni Piano Produttivo 2011-2013.	pagina 55
Articolo IV-6	Disposizioni transitorie inerenti i Piani di Sviluppo Aziendale (PSA) afferenti il Piano 2011-2013.	pagina 57
Articolo IV-7	Assegnazione di QFF in deroga ai sensi del punto 8 della Nota Esplicativa approvata dall'Assemblea Generale dei Consorziati in data 8 novembre 2011.	pagina 58
Articolo IV-8	Assegnazione di quota storica.	pagina 59
Parte V – Disposizioni finali		
Articolo V-1	Trasferimento di QFF da parte di Produttori che hanno cessato l'attività.	pagina 61
Articolo V-2	Trasferimento di QLPR da parte di Produttori che abbiano cessato l'attività.	pagina 61
Articolo V-3	Disposizioni transitorie per i contratti stipulati in periodo anteriore al 09 dicembre 2014.	pagina 62

REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO QUOTE LATTE PARMIGIANO REGGIANO

><

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo I-1 Definizioni.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni del Piano o del Regolamento, le locuzioni di seguito riportate assumono ciascuna, nell'ambito del sistema di regolazione dell'offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016, il significato a fianco di ciascuna indicato.

- I.1.1 "Comitato Tecnico Operativo":** gruppo di lavoro operativo individuato dalla Commissione Riforme Politiche Istituzionali per lo sviluppo delle proposte tecniche di attuazione del Piano, composto dal Vice Presidente del Consorzio delegato ai piani produttivi, dai segretari di sezione e dal personale degli uffici piani produttivi.
- I.1.2 "Commissione Riforme Politiche Istituzionali":** commissione istituita ai sensi dello statuto consortile, composta dai rappresentanti delle organizzazioni della filiera Parmigiano Reggiano e dai membri del Comitato Esecutivo.
- I.1.3 "Comprensorio":** la zona d'origine del Parmigiano Reggiano, comprendente le Province di Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna alla sinistra idraulica del fiume Reno, Mantova alla destra idraulica del fiume Po.
- I.1.4 "Conferente":** indica i Produttori che conferiscono o cedono latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano ad un caseificio, sia esso cooperativo o non cooperativo.
- I.1.5 "Consorzio":** il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.
- I.1.6 "Decreto":** il Decreto 26 maggio 2014 n. 5623 mediante il quale il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il Piano.

- I.1.7 "Fase di Avvio"**: il periodo di tempo intercorrente tra il 12 novembre 2014 (data di istituzione del Registro e della conseguente costituzione della Quota Base in proprietà di ciascun Produttore) e il 31 marzo 2015 (data in cui, salvi singoli casi di istruttoria ancora in corso, il Consorzio, in sostituzione della Quota Base, provvederà alla definitiva iscrizione a Registro della QLPR spettante a ciascun Produttore), periodo all'inizio del quale verrà comunicata a ciascun Produttore la Quota Base e durante il quale verranno acquisite le accettazioni della Quota Base e le eventuali osservazioni da parte dei Produttori, verranno completate le istruttorie funzionali alla definitiva iscrizione a registro della QLPR, verranno poste in essere le azioni necessarie e opportune per la definitiva attribuzione della QLPR a ciascun Produttore.
- I.1.8 "LLC-anno"**: il latte lavorato a Parmigiano Reggiano da un determinato caseificio in un determinato anno.
- I.1.9 "LLCO-anno"**: il latte lavorato a Parmigiano Reggiano dai caseifici del Comprensorio in un determinato anno.
- I.1.10 "LPR-anno"**: latte idoneo alla produzione di Parmigiano Reggiano conferito o comunque ceduto a caseifici della filiera Parmigiano Reggiano in un determinato anno.
- I.1.11 "OCQ"**: l'Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentante società cooperativa, ente di controllo per la DOP Parmigiano Reggiano in forza del D.M. 13 ottobre 1998 e successivi rinnovi.
- I.1.12 "Piano" o "PRO PR 2014-2016"**: il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016 approvato con il Decreto, valido dalla data di pubblicazione del Decreto fino al 31 dicembre 2016, vincolante per tutti i produttori del Formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano.
- I.1.13 "Piano Produttivo" o "Piano Produttivo 2011-2013"**: la proroga del Piano Produttivo 2006/2010 decisa dall'Assemblea Generale dei Consorziati in data 10 dicembre 2010, ritenuta dal MIPAF, con atto 13 aprile 2011 prot. n. 0007197, conforme alle linee guida di cui alla

comunicazione 27 gennaio 2006 prot. n. 607/QPAIII, operativa per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, disciplinata dal medesimo Piano Produttivo 2006/2010, dalle relative circolari applicative, dalle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 28 agosto 2013 e dagli ulteriori atti connessi e collegati.

- I.1.14 "PRC"**: punto di riferimento produttivo comprensoriale.
- I.1.15 "Primo Acquirente"**: l'operatore economico nei cui confronti il Produttore emette fattura per il corrispettivo del conferimento di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano.
- I.1.16 "Produttore"**: l'imprenditore agricolo titolare di allevamento di bestiame bovino vocato alla produzione di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano con unità produttiva ubicata all'interno del Comprensorio; in sede di applicazione del Regolamento il Produttore può essere ascritto a diverse tipologie, distinguendo tra:
- I.1.16** Produttore attivo: Produttore iscritto all'OCQ che conferisce latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano;
 - I.1.16** Produttore inattivo: Produttore iscritto all'OCQ che ha temporaneamente interrotto il conferimento di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano;
 - I.1.16** Produttore cessato: Produttore che ha cessato la produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano;
 - I.1.16** Produttore richiedente iscrizione: Produttore la cui domanda di iscrizione all'OCQ si trova nella fase istruttoria;
 - I.1.16** Produttore proprietario di azienda: Produttore già iscritto all'OCQ che ha affittato a terzi l'azienda o un suo ramo vocato alla produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano.
- I.1.17 "QFF"**: la Quantità Forme Formaggio, espressione del numero di forme che può essere assegnato o movimentato da un Caseificio all'altro in conformità al Piano Produttivo 2011-2013.

- I.1.18 "QLC"**: la somma delle QLPR delle quali sono titolari i Produttori che conferiscono, ad un determinato caseificio o comunque ad un Primo Acquirente, latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.
- I.1.19 "QLC-anno"**: la QLC di un determinato caseificio in un determinato anno.
- I.1.20 "QLPR"**: la Quota Latte Parmigiano Reggiano, bene immateriale che definisce, mediante indicazione numerica espressa in chilogrammi-latte, la quantità di latte bovino destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano sino al raggiungimento della quale, a prescindere dalla compensazione comprensoriale e dalla compensazione di caseificio, è esclusa la sottoposizione a contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio. Le QLPR sono iscritte a Registro al termine della Fase di Avvio e, da quel momento, sostituiscono senza soluzione di continuità, la Quota Base. Le QLPR, in relazione al titolo in forza del quale è stata acquisita la loro proprietà o comunque la loro disponibilità da parte del Produttore, si distinguono in: QLPR trasferibili; QLPR soltanto fungibili (che possono essere utilizzate esclusivamente dal Proprietario e non possono essere trasferite né in proprietà né in affitto a terzi); QLPR temporaneamente non trasferibili (per le quali sono posti vincoli temporanei alla trasferibilità).
- I.1.21 "QLPR-anno"**: la QLPR detenuta da un singolo Produttore in un determinato anno solare.
- I.1.22 "Quota Base"**: la Quota Latte Parmigiano Reggiano costituita in proprietà a ciascun Produttore con l'iscrizione a Registro nel momento iniziale della Fase di Avvio, sottoposta a verifica nel corso della Fase di Avvio sia da parte del Consorzio che da parte del Produttore in relazione alla correttezza dei dati sulla cui base è stata calcolata, destinata ad essere sostituita dalla QLPR al termine della Fase di Avvio, determinata dando applicazione ai criteri definiti dall'articolo 5.7 del Piano con esclusione dei quantitativi derivanti da eventuali riassegnazioni da Piano Produttivo 2011-2013 nonché da eventuali assegnazioni per Piani di Sviluppo Aziendale 2011-2013 e, dunque, determinata, con le specifiche previste dal Piano, sulla base dei quantitativi di latte destinati alla trasformazione in Parmigiano Reggiano nell'anno 2010, dei trasferimenti definitivi di QFF intervenuti nel triennio 2011-2013, dei richiami definitivi di cessioni

temporanee afferenti l'annualità 2010, delle QFF ottenute in deroga per eventi sanitari o calamitosi, dei quantitativi di latte da quota storica non prodotti nell'anno 2010, al netto questi ultimi di quanto previsto dal Piano e dalle linee applicative ad esso successive. Alla Quota Base trovano applicazione, salva diversa e specifica disciplina, le disposizioni previste dal Regolamento per le QLPR. La Quota Base rappresenta la posizione del Produttore alla data del 1 gennaio 2014 ed è oggetto della comunicazione individuale inviata nella Fase di Avvio ad ogni Produttore inserito a Registro.

- I.1.23 "Registro" o "R-QLPR":** il registro su base informatica, disciplinato dal Piano e dal Regolamento, nel quale, con efficacia costitutiva: è iscritta la Quota Base all'atto della istituzione del Registro e durante la Fase di Avvio; è successivamente iscritta, senza soluzione di continuità, la QLPR assegnata a ciascun Produttore alla conclusione della Fase di Avvio; sono indicati e conservati i dati iniziali delle QLPR; sono indicati i successivi trasferimenti, temporanei o definitivi, delle QLPR; sono indicati eventuali pignoramenti, sequestri, pegni, sia sulla Quota Base che sulla QLPR; sono annotate, a richiesta, eventuali domande revocatorie; è indicato ogni ulteriore elemento inerente le QLPR definito come rilevante dal Piano, dal Regolamento e da eventuali successivi atti integrativi.
- I.1.24 "Regolamento":** il presente *"Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano"*, avente natura di regolamento applicativo del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 26 novembre 2014.
- I.1.25 "Riserva":** quantitativo di QLPR, nella disponibilità del Consorzio, al quale questo attinge per la riassegnazione triennale e per l'attuazione di politiche di filiera, costituito: dal quantitativo previsto per accompagnare la capacità produttiva nel periodo di validità del Piano, pari, nel massimo, al 1% annuo del PRC; dalle eventuali rinunce a riassegnazioni per il periodo 2011-2013; dalle eventuali quantità derivanti dalle decadenze dichiarate ai sensi del Regolamento.

Articolo I-2 Oggetto. Principi. Ambito di applicazione.

I.2.1 Il Consorzio, tramite il Piano approvato con il Decreto, ha istituito, quale strumento di regolazione produttiva per il triennio 2014-2016, le Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR). Le QLPR, salva l'applicazione di norme di legge imperative, trovano nel Piano, nel Regolamento e negli ulteriori regolamenti applicativi del Piano la fonte esclusiva della loro istituzione e della disciplina per il funzionamento del sistema che su di esse si basa. Ferma restando la prevalenza delle norme di legge imperative e la applicazione del disposto dell'articolo 1339 codice civile, il Piano prevale, ad ogni effetto, sulle disposizioni eventualmente contrastanti che dovessero essere contenute nel Regolamento o negli ulteriori regolamenti applicativi.

I.2.2 In applicazione dei canoni di cui all'articolo 1362 e seguenti codice civile, per ogni ipotesi di dubbia interpretazione delle singole disposizioni del Piano o del Regolamento che non sia risolvibile sulla base del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, trovano applicazione, quali prioritari criteri ermeneutici, i principi istitutivi del Piano e, in particolare, i criteri posti dal suo paragrafo 5.7, secondo i quali:

I.2.2.a i titolari delle QLPR iscritte in Registro sono e rimangono nel tempo i Produttori inseriti nel sistema di controllo, ovverosia gli imprenditori agricoli che effettivamente esercitano il diritto a produrre latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano in termini di effettiva mungitura secondo Disciplinare;

I.2.2.b l'obiettivo perseguito in via prioritaria attraverso la disciplina del Piano e dei suoi Regolamenti è la connessione tra le QLPR e i Produttori che le mungono effettivamente, impedendo, nel tempo, la creazione di rendite di posizione o l'attuazione di operazioni speculative derivanti dalla mera detenzione di QLPR non connessa all'esercizio di unità aziendali produttive;

I.2.2.c in caso di mungitura di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano per una quantità inferiore, nel corso

dell'anno solare, alla QLPR mungibile del Produttore quale proprietario o locatario (nella accezione di cui al comma III.4.1 del successivo articolo III-4), la imputazione della produzione alle singole componenti della QLPR mungibile avverrà applicando le seguenti priorità, sino ad esaurimento di ciascuna componente:

- I.2.2.c.1** QLPR attribuita in proprietà al Produttore con la istituzione del Registro, al termine della Fase di Avvio;
- I.2.2.c.2** QLPR acquistata in proprietà dal Produttore durante il periodo di vigenza del Piano;
- I.2.2.c.3** QLPR acquisita in disponibilità sulla base di contratto di affitto;
- I.2.2.c.4** QLPR assegnata al Produttore utilizzando la Riserva di cui al successivo articolo III-6.

I.2.3 Le QLPR sono un bene, ai sensi dell'articolo 810 codice civile, avente natura di bene immateriale. In quanto bene, le QLPR ne possiedono tutte le caratteristiche quali, a titolo esemplificativo: l'idoneità ad essere oggetto di diritti soggettivi; la trasferibilità per contratto o per successione nell'ambito della disciplina prevista dal Piano e dal Regolamento; l'essere possibile oggetto di pignoramento o sequestro; l'idoneità ad essere costituite in pegno.

I.2.4 Le QLPR vengono ad esistenza, quale bene immateriale, all'atto della loro prima iscrizione in Registro quali QLPR attribuite ad un determinato Produttore. L'iscrizione in Registro della QLPR è preceduta, nella Fase di Avvio, dalla iscrizione in Registro della Quota Base, iscrizione avvenuta in data 12 novembre 2014. Lo sviluppo della Quota Base in QLPR (all'esito dei controlli che attestano la definitività della attribuzione nonché all'esito delle eventuali riassegnazioni e assegnazioni per PSA) avviene senza soluzione di continuità e in assenza di qualsivoglia effetto novativo, mantenendo il bene immateriale la propria medesima identità, pur se con eventuali variazioni che possono interessare aspetti quantitativi, qualitativi

o di regime giuridico applicato. L'iscrizione in Registro assume, per la QLPR e la Quota Base, efficacia costitutiva.

- I.2.5** Ogni e qualsiasi trasferimento o conferimento della proprietà, della titolarità o della disponibilità delle QLPR, al pari di ogni onere, gravame, pegno, sequestro, pignoramento, diritto reale o obbligatorio a gravare sulle QLPR non ha effetto nei confronti del Consorzio, dell'OCQ o dei terzi sino alla data di iscrizione nel Registro del relativo atto di trasferimento, conferimento, sottoposizione a gravame o a diritto.
- I.2.6** Gli atti elencati al comma I.2.5 non hanno effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sulle QLPR in base a atto iscritto nel Registro anteriormente alla iscrizione nel Registro degli atti medesimi.
- I.2.7** Eseguita l'iscrizione nel Registro degli atti di cui al comma I.2.5, non può avere effetti, nei confronti di colui che ha iscritto, alcuna iscrizione in Registro di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
- I.2.8** Durante la Fase di Avvio, sino alle ore 00.00 del 9 dicembre 2014 il Registro, ferma restando l'efficacia costitutiva della Quota Base attribuita all'iscrizione, non è abilitato alla ricezione di movimentazioni di Quota Base e di QLPR a qualsiasi titolo (vendita, affitto, ecc.) né alla autorizzazione di iscrizioni (pegno, ecc.) o annotazioni sulla Quota Base con le sole eccezioni: a) della iscrizione a Registro, dei pignoramenti e dei sequestri (conservativi o giudiziari) che fossero notificati nel periodo successivo alla istituzione del Registro (13 novembre 2014, ad ore 00.00); b) della iscrizione a Registro, d'ufficio, dei pignoramenti notificati in data anteriore al 13 novembre 2014; c) della annotazione a Registro, a meri fini informativi, della proposizione di domande revocatorie che fossero notificate in periodo successivo alla istituzione del Registro. Dalle ore 00.00 del 9 dicembre 2014 il Registro è abilitato alla ricezione e all'inserimento, con efficacia per l'anno 2014, della totalità delle

movimentazioni di Quota Base e QLPR, fermo restando quanto sopra per pignoramenti, sequestri e azioni revocatorie.

- I.2.9** Il sistema di regolazione produttiva basato sulle QLPR e sul Registro ha efficacia erga omnes per tutti i consorziati della filiera del formaggio Parmigiano Reggiano, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Consorzio, e, dunque, per tutti i caseifici produttori del Parmigiano Reggiano DOP e per tutti gli allevatori inseriti nel sistema del Parmigiano Reggiano DOP. L'efficacia coincide con il periodo di validità del Piano di Regolazione Offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto.

Articolo I-3 Comunicazione della iscrizione a Registro. Accettazione da parte dei Produttori.

- I.3.1** Il Consorzio, una volta definite in via preliminare le assegnazioni delle Quote Base, provvede a comunicare, per ogni singolo Produttore inserito a sistema, la Quota Base attribuitagli mediante l'iscrizione a Registro nel momento iniziale della Fase di Avvio (12 novembre 2014).
- I.3.2** Ciascun Produttore provvede a trasmettere al Consorzio, personalmente o per il tramite del Caseificio in cui conferisce, una dichiarazione scritta di formale adesione e accettazione della attribuzione di Quota Base, redatta utilizzando il modulo denominato "Modello PRO-01" (disponibile sul portale del Registro).
- I.3.3** La dichiarazione di cui al precedente comma I.3.2 contiene indicazione in ordine ad eventuali contratti d'affitto di azienda o di ramo d'azienda stipulati dal Produttore, anche per gli effetti di cui all'articolo IV-3 della successiva Parte IV.
- I.3.4** Il Consorzio, durante la Fase di Avvio, acquisisce le eventuali osservazioni dei Produttori in ordine alla determinazione della Quota Base, completa le istruttorie funzionali alla definitiva determinazione delle QLPR, pone in essere ogni azione necessaria e opportuna per la definitiva attribuzione della QLPR a ciascun Produttore.

- I.3.5** Al termine della Fase di Avvio (31 marzo 2015) il Consorzio provvederà ad iscrivere a Registro, per ciascun Produttore, l'assegnazione di QLPR, assegnazione che sostituirà, senza soluzione di continuità, la Quota Base, con efficacia costitutiva per la sola quantità eventualmente eccedente la già costituita Quota Base. Il Consorzio, per ogni singolo Produttore inserito a sistema, al quale sia stata assegnata una QLPR difforme, sotto una o più profili, rispetto alla Quota Base, provvederà a comunicare la QLPR attribuita mediante l'iscrizione a Registro. Per tutti i Produttori per i quali l'assegnazione della QLPR abbia consolidato la Quota Base, in assenza di qualsivoglia variazione, il Consorzio non darà corso ad alcuna ulteriore comunicazione individuale.
- I.3.6** I Produttori che avranno ricevuto la comunicazione di cui al precedente comma I.3.5, e soltanto quelli, provvederanno a trasmettere al Consorzio, personalmente o per il tramite del Caseificio in cui conferiscono, una dichiarazione scritta di formale adesione e accettazione della definitiva attribuzione di QLPR, redatta utilizzando apposito modulo che verrà approvato dal Consorzio in conformità a quanto previsto dal Regolamento. Per contro, i Produttori ai quali non sia stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma I.3.5 (per non esservi stata alcuna variazione tra la Quota Base e la QLPR) saranno onerati della sola trasmissione della dichiarazione di formale adesione e accettazione di cui al sopraesteso comma I.3.2.
- I.3.7** Con la sottoscrizione delle dichiarazioni di accettazione di cui al sopraesteso comma I.3.2 si avvererà una tra le condizioni (quella di cui al capoverso III.1.1.a del comma III.1.1 del successivo articolo III-1) alle quali è subordinata l'efficacia dei trasferimenti della Quota Base (e della QLPR nel caso in cui questa sia identica alla Quota Base) ai fini della iscrizione a Registro e comunque l'efficacia del trasferimento nei confronti del Consorzio e dei terzi. Parimenti, con la sottoscrizione delle dichiarazioni di accettazione di cui al sopraesteso comma I.3.6 si avvererà, per i Produttori che saranno destinatari della comunicazione di cui al

comma I.3.5, una tra le condizioni (quella di cui al capoverso III.1.1.a del comma III.1.1 del successivo articolo III-1) alle quali è subordinata l'efficacia dei trasferimenti della QLPR (per la sola quantità eventualmente eccedente la Quota Base) ai fini della iscrizione a Registro e comunque l'efficacia del trasferimento nei confronti del Consorzio e dei terzi.

I.3.8 Con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui al sopraesteso comma I.3.2 il Produttore dichiara, con effetto per lui vincolante, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 38 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445:

I.3.8.a di avere preso integrale visione del Piano nonché della disciplina tutta in esso contenuta;

I.3.8.b di avere accertato che l'attribuzione della Quota Base, è conforme ai criteri previsti dal Piano e dai suoi atti applicativi e, di conseguenza, di accettare ad ogni effetto detta attribuzione;

I.3.8.c di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che l'attribuzione ha ad oggetto la sola Quota Base, attribuita in proprietà, quale risultante da quanto definito dal Piano Produttivo 2011-2013 e dalla applicazione dei criteri di cui all'articolo 5.7 del Piano;

I.3.8.d di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che le QLPR derivanti da eventuali riassegnazioni Piano Produttivo 2011-2013 saranno iscritte a Registro all'esito delle relative determinazioni assunte dai caseifici interessati;

I.3.8.e di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che le QLPR derivanti da eventuali assegnazioni per Piani di Sviluppo Aziendale non sono comprese nella Quota Base e che le medesime saranno iscritte a Registro soltanto a seguito della acquisizione da parte del Consorzio, su iniziativa del Produttore, del verbale di collaudo, fermo restando che la attribuzione sarà comunque assoggettata al positivo completamento delle verifiche documentali sull'istruttoria;

- I.3.8.f** di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che il Consorzio, in relazione al progressivo completamento delle verifiche d'ufficio o ad istanza di parte nella Fase di Avvio, potrà apportare modifiche alla Quota Base, dandone puntuale comunicazione al Produttore;
- I.3.8.g** di essere pienamente a conoscenza e di accettare che ogni dichiarazione resa e ogni documento prodotto a supporto di movimentazioni o assegnazioni con effetto sul triennio 2011-2013 (trasferimenti, deroghe, Piani di sviluppo, dati produttivi ecc.) e, quindi, sulla Quota Base, saranno passibili in qualsiasi momento di ulteriori verifiche e delle eventuali conseguenti rettifiche;
- I.3.8.h** di avere o meno usufruito di affitto di azienda o di affitto di ramo d'azienda per la produzione lattiera dell'annata 2010;
- I.3.8.i** di prestare incondizionata adesione e accettazione, ad ogni effetto di legge, riconoscendola come vera e reale, alla attribuzione della Quota Base, rinunciando ad eccepire alcunché in merito ad essa;
- I.3.8.j** di acconsentire a che il Consorzio acceda incondizionatamente ai dati aziendali contenuti nelle banche dati pubbliche (BDN e SIAN) per ogni e qualsiasi adempimento si rendesse necessario o opportuno per la gestione e i controlli previsti dal Piano, nonché per la attuazione di quanto previsto dai regolamenti attuativi del Piano;
- I.3.8.k** di acconsentire a che i dati aziendali inerenti la Quota Base e la QLPR tempo per tempo disponibile per il Produttore siano inseriti nella Sezione Pubblica del Registro alle condizioni di accessibilità di volta in volta definite dai regolamenti attuativi del Piano;
- I.3.8.l** di obbligarsi, in caso di variazioni, al tempestivo aggiornamento della propria posizione anagrafica, tramite comunicazione al Consorzio e modifica diretta, attuata mediante accesso all'area riservata del Registro;

I.3.8.m di obbligarsi al pieno ed integrale rispetto delle prescrizioni, indicazioni e direttive contenute nel Piano e, in particolare, di obbligarsi a provvedere alla corresponsione della contribuzione aggiuntiva che dovesse essere applicata al caseificio presso il quale il Produttore conferisce o comunque cede il latte prodotto in proporzione alla quantità di latte conferita/ceduta in eccesso rispetto alla Quota Base o alla QLPR attribuita nell'anno solare di riferimento.

I.3.9 Con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui al sopraesteso comma I.3.2, il Produttore dichiara altresì di essere a conoscenza di quanto segue:

I.3.9.a che la Quota Base oggetto di comunicazione è pubblicata sul Registro e che, nell'eventualità di discordanza tra l'indicazione della Quota Base contenuta nella comunicazione e l'indicazione della Quota Base pubblicata sul Registro, prevale l'indicazione pubblicata sul Registro;

I.3.9.b che il primo periodo della Fase di Avvio sarà dedicato, oltre che alla ricezione delle dichiarazioni di accettazione da parte dei Produttori che non abbiano rilievi da formulare in merito alla Quota Base pubblicata, a raccogliere le eventuali osservazioni da parte dei Produttori nonché alla esecuzione di verifiche d'ufficio in ordine alle Quote Base pubblicate nonché alla trascrizione dei movimenti legati ai richiami di affitto con scadenza successiva all'1 gennaio 2014;

I.3.9.c che, in relazione al completamento delle verifiche d'ufficio, qualora si riscontrassero modifiche del quantitativo ovvero delle condizioni di trasferibilità della Quota Base pubblicata nella Fase di Avvio, il Consorzio ne darà puntuale comunicazione al Produttore;

I.3.9.d che sino alla data del 9 Dicembre 2014 non sarà possibile inoltrare al Consorzio (e, se inoltrati, saranno inidonei alla produzione di

qualsivoglia effetto) atti aventi ad oggetto trasferimenti di Quota Base, trasferimenti di QLPR, costituzioni di diritti sulla Quota Base, costituzioni di diritti sulle QLPR, a qualsiasi titolo, e che il Registro non sarà abilitato alla ricezione di movimentazioni di Quota Base o QLPR a qualsiasi titolo né alla autorizzazione di iscrizioni sulla Quota Base o sulle QLPR, con le sole eccezioni della iscrizione di pignoramenti o sequestri ovvero della annotazione di azioni revocatorie che fossero stati notificati nelle more;

I.3.9.e che a far data dal 9 Dicembre 2014 il Registro sarà abilitato alla ricezione di movimentazioni di Quota Base e QLPR nonché di iscrizioni sulla Quota Base e sulla QLPR, previa positiva conclusione dell'istruttoria da parte del Consorzio, fermo restando che ogni movimentazione o iscrizione sarà subordinata all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo III.1.1;

I.3.9.f che la Fase di Avvio si concluderà, fatti salvi i casi di istruttoria ancora in corso, alla data del 31 marzo 2015 con la definitiva assegnazione della QLPR spettante a ciascun Produttore, prendendo atto che entro tale data saranno altresì completate le verifiche afferenti l'esatta determinazione dei quantitativi derivanti da trasferimenti di QFF nel triennio 2011-2013;

I.3.9.g che a seguito della ricezione della dichiarazione sottoscritta per accettazione da parte del Produttore, il Consorzio trasmetterà all'indirizzo di PEC da questi indicato le credenziali di accesso all'area riservata del Registro;

I.3.9.h che è prevista, in conformità al Piano 2014-2016, la partecipazione dei Produttori ai costi fissi e variabili sostenuti e da sostenersi da parte del Consorzio per la istituzione e la gestione del Registro.

I.3.10 Con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui al sopraesteso comma I.3.2, il Produttore dichiara, con effetto per lui

vincolante ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 38 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445:

I.3.10.a di avere accertato che l'attribuzione della QLPR è conforme ai criteri previsti dal Piano e dai suoi atti applicativi e, di conseguenza, di accettare ad ogni effetto detta attribuzione;

I.3.10.b di prestare incondizionata adesione e accettazione, ad ogni effetto di legge, riconoscendola come vera e reale, alla attribuzione della QLPR, rinunciando ad eccepire alcunché in merito ad essa.

I.3.11 Nel caso in cui il Produttore non provveda alla trasmissione al Consorzio della dichiarazione scritta di adesione e accettazione della Quota Base di cui al sopraesteso comma I.3.2 entro il termine ultimo e perentorio del 31 marzo 2015 (trentun marzo duemilaquindici), la attribuzione della Quota Base e della QLPR verrà dichiarata decaduta e le relative QLPR andranno ad accrescere la Riserva. Non si determinerà la decadenza di cui al presente comma I.3.11 nel solo caso in cui, entro il medesimo termine ultimo e perentorio del 31 marzo 2015 (trentun marzo duemilaquindici), il Produttore, se ed in quanto sia stato destinatario della comunicazione di cui al sopraesteso comma I.3.5, provveda alla trasmissione al Consorzio della dichiarazione scritta di adesione e accettazione della QLPR di cui al sopraesteso comma I.3.6.

Articolo I-4 Disposizioni inerenti pignoramenti, sequestri e azioni revocatorie.

I.4.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo I.2, nel caso in cui, successivamente alla istituzione del Registro, il Consorzio riceva notificazione, nelle forme di legge (tramite Ufficiale Giudiziario) di atto di pignoramento presso terzi – art. 543 e ss. cpc – o di sequestro presso terzi – art. 678 cpc – gravante su QLPR, provvederà alla immediata iscrizione a Registro della intervenuta notifica del pignoramento o del sequestro (in qualità di titolare del Registro stesso e non di proprietario della QLPR). Sino alla notifica di un successivo provvedimento del competente Tribunale che disponga in ordine alle QLPR pignorate o sequestrate, il Consorzio non

darà corso ad alcuna successiva iscrizione di trasferimenti di proprietà o di disponibilità della QLPR pignorata o sequestrata.

I.4.2 Ai sensi dell'articolo 547 cpc, il Consorzio, in vista dell'udienza che sarà indicata sull'atto di pignoramento o di sequestro, renderà dichiarazione nella quale preciserà di nulla dovere al Produttore debitore esecutato (non essendo detentore del bene immateriale QLPR in proprietà del debitore esecutato) e darà informazione in ordine alle risultanze del Registro per quanto attiene la QLPR in proprietà del debitore esecutato (quantità, eventuali preliminari iscritti; altri pignoramenti; pegni; ecc.).

I.4.3 All'atto della ricezione della notifica del pignoramento o del sequestro, ferma l'iscrizione nell'Area Riservata del Registro, verrà data evidenza nella Parte Pubblica del Registro della sola indisponibilità per il trasferimento di proprietà in favore di terzi della QLPR pignorata o sequestrata, senza alcuna indicazione in merito alla causale di detta indisponibilità. Oltre al Produttore titolare e ai soggetti legittimati sulla base del Piano, sarà consentito l'accesso all'Area Riservata, al fine di verificare la presenza di vincoli sulla QLPR, a coloro che ne facciano esplicita richiesta scritta al Consorzio, documentando la sussistenza di un diritto di credito nei confronti del Produttore proprietario della QLPR che sia sorretto da un titolo esecutivo.

I.4.4 Successivamente all'istituzione del Registro, coloro che abbiano notificato, nelle forme di legge, atto giudiziale mediante il quale sia stata proposta azione revocatoria nei confronti di un atto di disposizione di QLPR, ai sensi dell'articolo 2901 codice civile o degli articoli da 64 a 70 legge fallimentare o di altre analoghe disposizioni, avranno facoltà, ove ne abbiano interesse, di comunicare al Consorzio detta circostanza, allegando copia autentica dell'atto notificato completa della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica e richiedendone l'annotazione a Registro. Il Consorzio, verificata la completezza e la congruità dei documenti ricevuti, provvederà, in caso di positivo riscontro, alla tempestiva annotazione a Registro della avvenuta notifica di azione revocatoria in relazione alla QLPR del

Produttore convenuto in giudizio. L'annotazione avrà natura di mera pubblicità-notizia, accessibile dagli aventi titolo nella sola Area Riservata del Registro nonché alla controparte in caso di deposito di atto nell'ambito di una procedura funzionale al trasferimento di QLPR. L'annotazione non precluderà, in alcun modo, successive movimentazioni, iscrizioni o annotazioni, né pregiudicherà, di per sé, i diritti acquisiti da terzi in base ad atto iscritto anteriormente o successivamente alla annotazione della domanda sul Registro, assolvendo detta annotazione alla esclusiva funzione di rendere nota la pendenza del giudizio di revocazione, onde consentire ai terzi ogni opportuna valutazione in merito.

I.4.5 Con particolare riguardo agli atti di pignoramento notificati al Consorzio in periodo antecedente il 13 novembre 2014 e, dunque, in periodo antecedente la istituzione del Registro, si chiarisce che l'iscrizione avverrà per tutti gli atti ricevuti dal Consorzio, ivi compresi quelli relativamente ai quali il creditore procedente abbia contestato la dichiarazione del terzo resa dal Consorzio ex art. 547 c.p.c., ovvero si sia riservato di contestarla o ancora sia in facoltà di farlo, non essendosi tenuta l'udienza ai sensi del menzionato articolo 547 c.p.c. e comunque in tutti i casi in cui la procedura esecutiva non sia stata dichiarata estinta dal Giudice dell'Esecuzione. L'iscrizione avverrà in data antecedente il 09 dicembre 2014, secondo l'ordine di ricezione da parte del Consorzio della notifica degli atti di pignoramento, analogamente a quanto verrà praticato per tutti gli atti ed i gravami successivamente iscritti e/o comunicati e/o notificati nelle forme di legge.

I.4.6 Resta in ogni caso inteso che la Quota Base o la QLPR assoggettata a pignoramento o a sequestro non è in alcun modo trasferibile né in proprietà né in affitto per tutto il periodo in cui sarà efficace il pignoramento e potrà essere oggetto di utilizzo, ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva, da parte del Produttore pignorato, nei soli casi in cui non sia diversamente disposto dal Giudice dell'Esecuzione.

Articolo I-5 Disposizioni inerenti i criteri di riparto della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio in ipotesi di conferimenti ad una pluralità di caseifici nell'arco dell'anno.

- I.5.1** Nel caso in cui il Produttore, nell'arco di ciascun anno solare di durata del Piano, attui conferimenti, sincronici o diacronici o sia sincronici che diacronici, in favore di più di un caseificio, il Consorzio, laddove accerti una produzione in esubero rispetto alla QLPR della quale il Produttore sia titolare, provvederà ad imputare detta produzione in esubero, ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva, applicando il criterio proporzionale puro riferito alle quantità complessive di latte conferite a ciascun caseificio nell'arco del medesimo anno solare. Non saranno utilizzati parametri di tipo cronologico o comunque diversi dal criterio proporzionale puro, salvo quanto previsto al comma I.5.2.
- I.5.2** Sono consentite deroghe alla applicazione del criterio di cui al comma I.5.1, esclusivamente sulla base di pattuizioni contrattuali intercorse tra il Conferente e la totalità dei singoli caseifici in favore dei quali lo stesso conferisce, comunicate al Consorzio con le modalità di cui al comma I.5.3 entro il 20 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui il Conferente e i Caseifici intendono dare applicazione al criterio derogatorio di cui al presente comma I.5.2. La deroga troverà applicazione dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà stata comunicata al Consorzio in conformità al presente comma I.5.2 e sino al 31 dicembre dell'anno in cui la stessa fosse revocata con il consenso di tutte le Parti coinvolte, direttamente o indirettamente, da essa.
- I.5.3** Le deroghe di cui al comma I.5.2 dovranno essere pattuite per atto scritto in forma contrattuale dal Conferente con la totalità dei caseifici direttamente o indirettamente coinvolti da esse deroghe, eventualmente anche mediante una pluralità di atti. Il Produttore, con la presentazione al Consorzio della documentazione di cui al presente comma I.5.3, assumerà piena e completa responsabilità, sia nei confronti del Consorzio che dei singoli Caseifici in favore dei quali esegue il conferimento:

- I.5.3.a** in ordine alla completezza della documentazione presentata;
- I.5.3.b** in ordine al fatto che le pattuizioni della deroga al criterio di cui al comma I.5.1 siano state stipulate con la totalità dei Caseifici in favore dei quali esso Produttore esegue conferimenti;
- I.5.3.c** che, anteriormente all'inizio di futuri conferimenti in favore di un Caseificio diverso rispetto a quelli con i quali la deroga è stata pattuita, esso Produttore acquisirà anche da questo acconcia pattuizione contrattuale in relazione alla condivisione della deroga.

I medesimi criteri varranno per le revoche delle deroghe. Il documento o i documenti contrattuali contenenti le deroghe verranno consegnati dal Conferente al Consorzio il quale provvederà a verificarne la completezza e la rispondenza ai criteri di cui al presente articolo I.5 e, in ipotesi di verifica positiva, ad iscrivere la deroga in apposito campo del Registro.

Per il rispetto del termine di cui al comma I.5.2 varrà la data di deposito dei documenti contrattuali di cui al presente comma I.5.3, fermo restando che la loro eventuale incompletezza non consentirà di ritenere rispettato il termine medesimo.

- I.5.4** La decorrenza e il termine finale di cui all'ultima parte del sopra esteso comma I.5.2 potranno costituire oggetto, in situazioni particolari che dovranno essere valutate caso per caso dal Consorzio, di disciplina derogatoria, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma I.5.3 in ordine al necessario consenso da parte di tutti i caseifici coinvolti.

PARTE II

Il Registro

Articolo II – 1 Istituzione del Registro.

- II.1.1** E' istituito e gestito dal Consorzio, in forza del Piano, il Registro delle Quote Latte Parmigiano Reggiano (R-QLPR), strumento per la costituzione, la conservazione e la gestione del sistema di regolazione produttiva articolato sulle QLPR. Il Registro è basato su un sistema di gestione completamente informatizzato, reso operativo E gestito dal Consorzio.

II.1.2 Tramite il Registro è istituito un sistema di pubblicità inerente le QLPR totalmente trasparente e accessibile a tutti gli operatori della filiera Parmigiano Reggiano nonché agli ulteriori soggetti che siano portatori di legittimo interesse (per questi ultimi l'interesse all'accesso è verificato di volta in volta a cura del gestore del Registro), sia in relazione alla applicazione della contribuzione aggiuntiva prevista dal PRO PR 2014-2016, sia in relazione ad ogni ulteriore profilo di carattere tecnico e giuridico connesso alle QLPR. Il Registro è strumento comunque accessibile per tutte le Pubbliche Amministrazioni che dovessero avere interesse alle informazioni in ordine alle QLPR nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali ovvero che dovessero richiedere iscrizioni rilevanti ai sensi dell'articolo I.2 e dell'articolo I.4.

II.1.3 Ferme restando ulteriori specifiche disposizioni contenute nel Piano o nel Regolamento, nel Registro:

II.1.3.a sono iscritte, con efficacia costitutiva, le Quote Base assegnate a ciascun Produttore nella Fase di Avvio del Piano;

II.1.3.b sono iscritte, senza soluzione di continuità rispetto alle Quote Base che sostituiscono, con efficacia costitutiva per la sola quantità eccedente la Quota Base, le QLPR assegnate a ciascun Produttore alla conclusione della Fase di Avvio del Piano;

II.1.3.c sono indicati e conservati i dati iniziali delle QLPR;

II.1.3.d sono indicati i dati inerenti i successivi trasferimenti, temporanei o definitivi, delle QLPR;

II.1.3.e sono indicati eventuali pignoramenti, sequestri, pegni sia sulla Quota Base che sulla QLPR;

II.1.3.f sono annotate, a richiesta, eventuali domande revocatorie;

II.1.3.g è indicato ogni ulteriore elemento inerente le QLPR definito come rilevante dal Piano, dal Regolamento e da eventuali successivi atti integrativi.

II.1.4 Le modalità per l'utilizzo del portale del Registro (registro.parmigianoreggiano.it) e dei servizi di supporto, sono comunicate

tramite note informative rese disponibili direttamente attraverso lo stesso portale del Registro (sezione “Comunicazioni”). Sempre tramite il portale sono forniti i riferimenti per le richieste di chiarimento e verifica delle posizioni in esso presenti. Nel corso del periodo di applicazione del Piano verranno definite, mediante apposite circolari, ulteriori disposizioni esecutive per la migliore operatività, snellezza, accessibilità delle procedure del Registro. Tali disposizioni, oltre che oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del Sito del Consorzio dedicata al Registro, saranno oggetto di informazione diretta agli interessati, nonché oggetto di aggiornamento periodico al Mipaaf e alle Regioni del comprensorio.

- II.1.5** Al fine di facilitare l'incontro tra Produttori interessati al trasferimento delle QLPR (cedenti e acquirenti) e contribuire alla riduzione dei rischi di operazioni speculative, il Registro rende disponibile una apposita sezione che potrà essere utilizzata volontariamente da tutti i soggetti presenti nel Registro per inserire informazioni e acquisire dati.
- II.1.6** Il Registro contiene appositi campi nei quali vengono iscritti eventuali pignoramenti o sequestri e vengono annotate, su richiesta, eventuali azioni revocatorie che abbiano ad oggetto Quote Base e QLPR. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo I.4. L'omessa notificazione al Consorzio degli atti necessari affinché il Consorzio medesimo possa procedere all'iscrizione del pignoramento o del sequestro, determina l'inopponibilità, sia nei confronti del Consorzio che dei terzi, del medesimo pignoramento o sequestro.
- II.1.7** Il Registro contiene apposito campo nel quale è possibile iscrivere eventuale pegno avente ad oggetto la Quota Base e la QLPR o parte di essa. L'omessa trasmissione dell'atto di pegno al Consorzio, nelle forme e con le modalità determinate dagli strumenti di cui al comma II.1.4 del presente articolo II.1, determina l'inopponibilità, sia nei confronti del Consorzio che dei terzi, del pegno.
- II.1.8** Per ogni richiesta di iscrizione o annotazione a Registro il funzionario delegato del Consorzio, previo pagamento del corrispettivo di cui al comma

II.3.2, rilascia apposita ricevuta contenente data e ora di ricezione della richiesta, codice identificativo della pratica e nominativo del o dei richiedenti, elenco dei documenti acquisiti ai fini dell'istruttoria, sintetica indicazione della natura dell'atto in relazione al quale è formulata la richiesta, eventuali note informative in ordine alla presenza di vincoli sulla QLPR. La ricevuta di cui al presente comma II.1.8 rappresenta il solo elemento probatorio valido nei rapporti tra il richiedente e il Consorzio per quanto attiene la data e l'ora di ricezione della richiesta nonché per quanto attiene gli ulteriori elementi in essa contenuti. Il Consorzio, ricevuta la richiesta, entro il termine di giorni 15 (quindici), svolge, nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, ogni opportuno accertamento e verifica, dando applicazione al Piano e al Regolamento, in ordine alla completezza della documentazione e alla sussistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione o annotazione. In ipotesi di esito positivo della verifica, il Consorzio procede alla iscrizione o alla annotazione richiesta, dandone notizia agli interessati. In ipotesi di esito negativo della verifica, il Consorzio provvede a darne tempestiva comunicazione al richiedente, esplicitando le ragioni del diniego.

II.1.9 Le richieste di chiarimenti e i quesiti indirizzati al Consorzio in merito alla applicazione del Regolamento e alle procedure inerenti il Registro dovranno essere formulati per iscritto, in modo sintetico e chiaro, nel caso in cui si intenda ottenere dal Consorzio un riscontro per iscritto avente rilievo nell'ambito dei rapporti tra il richiedente e il Consorzio medesimo. Saranno privi di efficacia, a questi fini, sia richieste che eventuali risposte che siano formulate con mezzo diverso dall'atto scritto.

II.1.10 Le richieste di iscrizione o annotazione a Registro dovranno essere corredate della necessaria documentazione a supporto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle specifiche comunicazioni tempo per tempo rese pubbliche dal Consorzio nonché in conformità a quanto richiesto dai funzionari delegati del Consorzio in ragione di eventuali specificità proprie delle richieste. Fermo restando quanto sopra, è

comunque necessario, a corredo della richiesta di iscrizione o annotazione, produrre al Consorzio i seguenti documenti: documenti di identità in corso di validità dei richiedenti e contraenti; visura CCIAA – Registro Imprese in caso di società; copia della o delle procure eventualmente necessarie; attestazione rilasciata dal Caseificio in ordine al corretto esperimento del procedimento di prelazione (ove previsto); attestazione rilasciata dal Caseificio in ordine al latte munto nel periodo rilevante (in caso di trasferimenti con efficacia in corso d'anno); triplice copia degli atti contrattuali dei quali si chiede l'iscrizione, non sottoscritta, dovendo avvenire la sottoscrizione alla presenza del funzionario delegato del Consorzio (in alternativa a questi ultimi documenti, copia autentica del contratto stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Articolo II-2 Determinazione e costituzione delle assegnazioni iniziali di QLPR ai produttori.

II.2.1 Il Piano, nella determinazione dei criteri di assegnazione iniziale delle Quote Base e delle QLPR mediante l'iscrizione a Registro (iscrizione con valenza costitutiva del bene, per quanto attiene le QLPR per la sola parte eventualmente eccedente la Quota Base), ha perseguito l'obiettivo di individuare criteri che consentano, in via prioritaria:

II.2.1.a di distribuire tra i Produttori QLPR per un quantitativo corrispondente al Punto di Riferimento Comprensoriale (PRC) del PRO-PR 2014-2016, PRC che, al momento della istituzione del Registro, è pari a 17.550.000 (diciassettemilionicinquecentocinquantamila) quintali;

II.2.1.b di assicurare continuità alle condizioni di applicazione del Piano Produttivo 2011-2013.

II.2.2 Il Registro utilizza, quale riferimento di base per le assegnazioni di Quota Base e QLPR a ciascun Produttore, i quantitativi di latte, espressi in Kg (chilogrammi) tal quale (senza alcuna rettifica o riparametrazione in ragione del contenuto di grasso), destinati alla trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano prodotti nell'anno solare 2010 (duemiladieci). A detti

quantitativi si aggiungono, dando applicazione ai criteri previsti dal Piano, nella Fase di Avvio, per la determinazione della Quota Base: i quantitativi derivanti dai trasferimenti (movimentazioni/cessioni) a titolo definitivo di QFF intervenuti nel triennio 2011-2013 di applicazione del Piano Produttivo definitivamente accertati; i quantitativi derivanti da richiami definitivi di cessioni temporanee afferenti l'annualità 2010 esercitati nei termini; i quantitativi di latte derivanti da quota latte comunitaria "storica" non prodotti nell'anno 2010 (al netto questi ultimi dei quantitativi determinati sulla base delle prescrizioni del Piano e delle linee applicative ad esso successive); i quantitativi derivanti da QFF ottenute con deroghe per eventi sanitari o calamitosi. Al termine della Fase di Avvio, per la determinazione della QLPR, alla Quota Base (come eventualmente rettificata all'esito del contraddittorio con i Produttori e delle verifiche istruttorie eseguite d'ufficio dal Consorzio) si aggiungono le riassegnazioni di QFF determinate e comunicate dai caseifici in relazione alla contribuzione aggiuntiva corrisposta in applicazione del Piano Produttivo 2011-2013 e le ulteriori assegnazioni di QFF derivanti, in seguito alla verifica di collaudo, da Piani di Sviluppo Aziendale. I criteri di dettaglio per la definizione del Piano Produttivo 2011-2013, in ragione dei riflessi che detta definizione svolge sulle assegnazioni iniziali delle Quote Base e delle QLPR iscritte in Registro, sono dettati dalle Disposizioni Transitorie della Parte IV del Regolamento.

II.2.3 Per ogni singolo Produttore l'assegnazione iniziale di Quote Base e di QLPR, mediante la iscrizione costitutiva nel Registro (per quanto attiene la QLPR per la sola parte eventualmente eccedente la Quota Base), avviene, ferma restando la scansione cronologica di cui al comma II.2.2, dando applicazione ai criteri di seguito elencati, definiti al punto 5.7 del PRO PR 2014-2016:

II.2.3.a Base: Kg latte destinati alla trasformazione in Parmigiano Reggiano nel 2010;

II.2.3.b Più o meno: Kg latte derivanti da acquisti o cessioni definitive di QFF nel triennio 2011-2013 sorrette da quota latte UE di filiera comprensoriale; +/- Kg latte derivanti da richiami definitivi di cessioni temporanee afferenti all'annualità 2010, esercitati entro i termini di applicazione del Piano 2011-2013 tra produttori della filiera PR;

II.2.3.c Più: Kg latte derivanti da QFF ottenute con le deroghe previste dal Piano 2011-13 (piani sviluppo, eventi sanitari o calamitosi);

II.2.3.d Più: Kg latte derivanti da QFF riassegnate a fine triennio 2011-2013;

II.2.3.e Più: Kg latte da quota storica non prodotta nel 2010, al netto delle eventuali QFF derivanti da riattribuzione di contribuzione aggiuntiva pagata nel triennio 2011-2013 su quota storica e dei richiami di cui al punto b).

II.2.4 L'attribuzione in Registro a ciascun Produttore della Quota Base e della QLPR di cui al comma II.2.3 avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

II.2.4.a per il criterio b), i kg di latte derivanti dai moduli QFF registrati (quindi conversione QFF in Kg/latte con coefficiente Kg/Forma 2010 del caseificio cedente);

II.2.4.b per i criteri c), d) e), conversione delle QFF in Kg latte in base al coefficiente standard di 5,4 (media comprensoriale).

La somma delle QLPR costituite in favore dei Produttori con la iscrizione in Registro è rappresentativa del PRC per l'applicazione del Piano.

II.2.5 Le assegnazioni di Quota Base e di QLPR, mediante l'iscrizione costitutiva nel Registro e per le quantità definite sulla base dei criteri di cui ai comma, II.2.2, II.2.3 e II.2.4, sono disposte, nel ricorrere dei presupposti previsti dal Piano e dal Regolamento, in favore:

II.2.5.a dei Produttori inseriti nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano quali Produttori attivi alla data del 31.12.2013 (trentuno dicembre duemilatredici);

II.2.5.b dei Produttori che, alla data del 31.12.2013 (trentuno dicembre duemilatredici), abbiano formulato all'OCQ istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano e, che, in forza di quella, abbiano effettivamente ottenuto l'inserimento nel sistema di controllo gestito dall'OCQ;

II.2.5.c dei Produttori in precedenza inseriti nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ che, avendo comunicato la cessazione della produzione di latte destinato alla DOP in periodo antecedente al 31.12.2013 (trentuno dicembre duemilatredici), non risultino più iscritti, a questa data, al sistema di controllo OCQ quali Produttori attivi, a condizione che il venir meno della iscrizione al sistema di controllo OCQ si sia verificato il 01.01.2012 (uno gennaio duemiladodici) o in periodo a questa data successivo.

A migliore esplicitazione di quanto sopra, si chiarisce che non è disposta alcuna assegnazione iniziale di QLPR in favore di quei Produttori che, pur essendo stati inseriti nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ in periodo antecedente al 31.12.2013 (trentuno dicembre duemilatredici), risultino non essere iscritti al 31.12.2013 al sistema di controllo OCQ quali Produttori attivi a far data da periodo antecedente il 01.01.2012 (uno gennaio duemiladodici), senza soluzione di continuità.

Articolo II – 3 Oneri di tenuta del Registro.

II.3.1 Agli oneri per la tenuta del Registro da parte del Consorzio ciascun allevatore inserito all'interno del sistema di certificazione della DOP Parmigiano Reggiano contribuisce mediante versamento di una quota su base annua pari a 1 centesimo di euro per quintale. Tale importo viene fatturato ai Caseifici che lo versano per conto degli allevatori, in relazione al quantitativo di latte trasformato in Parmigiano Reggiano nell'anno precedente. In considerazione dell'avvio formale del Registro a fine 2014, il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha deliberato di non applicare tale onere alla produzione 2014. Verrà applicato dall'annata

produttiva 2015, con fatturazione in unica soluzione appena noti i dati consuntivi di lavorazione dell'anno precedente.

II.3.2 Per ciascuna richiesta di iscrizione o annotazione a Registro di contratti o comunque di atti di qualsiasi natura (dichiarazioni di successione, conferimenti in società, azioni revocatorie ecc.) che abbiano ad oggetto QLPR, il o i richiedenti sono tenuti al pagamento della “tariffa pratica” determinata, in relazione alla natura dell'atto la cui iscrizione o annotazione si richiede, sulla base del dettaglio seguente:

- 100 euro per le pratiche di trasferimento temporaneo e pegno,
- 300 euro per i trasferimenti definitivi di proprietà (incluse successioni, conferimenti in società, azioni revocatorie).

Tale importo è comprensivo di iva e viene fatturato a titolo di “prestazione di servizio”. Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto della richiesta presso il Consorzio (in contanti, bancomat o carta di credito).

PARTE III

Regime giuridico delle QLPR

Articolo III – 1 Trasferibilità delle QLPR.

III.1.1 Le QLPR, in ragione della loro natura di beni immateriali, possono, in linea generale e salvo quanto previsto al comma III.1.9, essere trasferite o conferite, possono costituire oggetto di diritti reali o obbligatori, possono essere gravate da oneri e diritti in favore di terzi, il tutto nei limiti previsti dalle norme di legge imperative, dal Piano e dal Regolamento. L'efficacia del trasferimento ai fini dell'iscrizione a Registro e comunque l'efficacia del trasferimento nei confronti del Consorzio e dei terzi è subordinata all'avverarsi delle condizioni di cui ai capoversi seguenti.

III.1.1.a Accettazione da parte del Produttore, mediante trasmissione al Consorzio della relativa dichiarazione rilasciata sull'apposito modulo, della Quota Base ovvero, per il periodo successivo al termine della Fase di Avvio, della QLPR nel quantitativo pubblicato a Registro, ai sensi, rispettivamente, del comma I-3.2

e, nei casi ivi previsti, del comma I-3.6 del sopraesteso articolo I-3.

III.1.1.b Integrale pagamento del contributo maturato sulle forme assoggettate a contribuzione aggiuntiva nel periodo di durata del Piano Produttivo 2011-2013 per la quota di contributo posta a carico del Produttore dal Caseificio, in conformità a quanto previsto al punto 11 della "*Nota Esplicativa*" approvata dall'Assemblea Generale dei Consorziati in data 8 novembre 2011 nonché a quanto previsto dalla Circolare "*Modifica Criteri Piano. Allegato 2*". Affinché il Produttore interessato possa determinare autonomamente l'avverarsi della condizione di cui al presente capoverso III.1.1.b, nel caso in cui (e soltanto in questo caso) il Caseificio (o i Caseifici) al quale il Produttore ha conferito nel periodo di Vigenza del Piano Produttivo 2011-2013 sia inadempiente nei confronti del Consorzio per il pagamento della contribuzione aggiuntiva 2011-2013, il Consorzio, previa messa in mora del Caseificio e nel permanere dell'inadempimento, provvederà a comunicare la circostanza al Produttore, indicandogli l'importo posto a suo carico dal Caseificio all'esito della suddivisione operata in conformità alle previsioni di cui al punto 11 della "*Nota Esplicativa*" sopra citata. Il Produttore avrà facoltà, in tal caso, di provvedere al pagamento direttamente in favore del Consorzio della quota di contribuzione aggiuntiva posta a suo carico, con diritto di surroga nella posizione del Consorzio per il recupero della somma nel caso in cui avesse già, in precedenza, provveduto al pagamento in favore del Caseificio della quota di contribuzione aggiuntiva posta a suo carico.

La condizione sospensiva di cui al presente comma III.1.1 si considererà avverata quando entrambe le condizioni di cui ai capoversi III.1.1.a e III.1.1.b saranno avverate. Resta inteso che all'avverarsi della condizione

sospensiva di cui al presente comma III.1.1 è subordinata l'efficacia dei soli trasferimenti o comunque delle movimentazioni nell'ambito dei quali il Produttore in relazione al quale la condizione non si sia ancora avverata rivesta la qualità di cedente, affittante o conferente di QLPR; per contro, detto mancato avverarsi non costituirà ostacolo all'efficacia del trasferimento, della cessione, del conferimento nel caso in cui il Produttore per il quale la condizione non si sia ancora avverata rivesta la qualità di cessionario, affittuario o conferitario di QLPR.

III.1.2 Nei limiti di cui al comma III.1.1 i trasferimenti, i conferimenti, la costituzione di diritti, la apposizione di oneri possono essere previsti o possono determinarsi, in via esemplificativa, a titolo definitivo, a tempo determinato, a titolo oneroso, a titolo gratuito, per successione a titolo particolare, per successione a titolo universale, per conferimento in società di persone o in società di capitali.

III.1.3 Le QLPR, in quanto beni immateriali, possono essere oggetto di pegno e possono essere sottoposte a sequestro o a pignoramento. Il pegno, il pignoramento o il sequestro delle QLPR, ai fini della opponibilità ai terzi e al Consorzio, dovranno risultare da apposita iscrizione in Registro, secondo le procedure definite ai sensi dei comma II.1.6 e II.1.7 dell'articolo II-1 nonché ai sensi dell'articolo I.4.

III.1.4 Ai trasferimenti mortis causa delle QLPR trovano applicazione, senza ulteriori limiti, le disposizioni in materia di successioni previste dal codice civile. Nel caso in cui, alla data di apertura della successione, tra gli eredi o i legatari delle QLPR non vi sia alcun operatore economico incluso nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ, non si determinerà decadenza delle QLPR qualora i medesimi eredi o legatari, entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di apertura delle successione:

III.1.4.a ottengano l'inserimento, anche per alcuno soltanto tra loro, nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ ovvero abbiano formulato istanza di inserimento nel predetto

sistema sempreché, in quest'ultimo caso, detta istanza di inserimento venga successivamente accolta;

III.1.4.b trasferiscano la proprietà delle QLPR ad un operatore economico incluso nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ ovvero che abbia formulato istanza di inclusione all'OCQ entro il medesimo termine.

Decorso il termine di 12 mesi di cui sopra senza che si sia avverata una delle condizioni di cui ai capoversi III.1.4.a o III.1.4.b, si determinerà decadenza delle QLPR e acquisizione a Riserva dei relativi quantitativi. La decadenza delle QLPR si determinerà altresì nel caso in cui alla tempestiva presentazione della istanza di cui al capoverso III.1.4.a faccia seguito il diniego di iscrizione al sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ.

III.1.5 Ai trasferimenti a titolo gratuito delle QLPR trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di donazioni nonché le medesime disposizioni inerenti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'efficacia dei trasferimenti di QLPR a titolo oneroso di cui al successivo articolo III-2.

III.1.6 Ai fini della individuazione dei Produttori "*di montagna*" l'esclusivo parametro di riferimento è costituito dal Codice ASL della unità produttiva che viene in rilievo. Eventuali proposte di trasferimento del centro aziendale produttivo (codice ASL attivo) tra aree non omogenee del Comprensorio dovranno essere comunicate al Consorzio e valutate dal Comitato Tecnico ai fini della autorizzazione al trasferimento delle QLPR.

III.1.7 I contratti aventi ad oggetto il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle QLPR, devono essere stipulati in forma scritta, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma III.1.7. In difetto il contratto è inidoneo all'inserimento a Registro ed è, di conseguenza, inefficace nei confronti del Consorzio, dei terzi e tra le Parti. In considerazione della necessità, per la corretta gestione del Registro, che sussista certezza in ordine alla identità delle Parti dei contratti nonché in ordine al contenuto delle pattuizioni tra queste

intervenute, sono considerati idonei al recepimento in Registro soltanto i contratti per i quali siano assolti i seguenti requisiti formali, alternativi tra loro:

III.1.7.a contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

III.1.7.b contratti stipulati per mezzo di scrittura privata presso la sede del Consorzio, con l'assistenza di funzionario delegato del Consorzio, che provvede, attestando per iscritto la propria attività, ad acquisire i dati identificativi delle parti, copia dei documenti di identità degli stipulanti, ogni elemento utile ad assicurare certezza in merito all'effettività dei dati inseriti in atto e alla titolarità della rappresentanza da parte dei sottoscrittori;

III.1.7.c contratti stipulati per mezzo di scrittura privata presso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, con l'assistenza di un funzionario delegato del Consorzio che provvede, attestando per iscritto la propria attività, ad acquisire i dati identificativi delle parti, copia dei documenti di identità degli stipulanti, ogni elemento utile ad assicurare certezza in merito all'effettività dei dati inseriti in atto e alla titolarità della rappresentanza da parte dei sottoscrittori.

Nei casi di cui ai capoversi III.1.7.b e III.1.7.c sarà cura dei funzionari delegati trattenere copia del contratto stipulato e provvedere con la massima tempestività agli adempimenti necessari per l'inserimento a Registro. Nel caso di cui al capoverso III.1.7.a sarà cura delle parti più diligenti attivare tempestivamente la procedura informatica per l'inserimento del contratto a Registro.

III.1.8 Il Consorzio ha predisposto, al fine di agevolare i Produttori, una modulistica standard per i principali contratti (vendita, affitto) aventi ad oggetto il trasferimento di QLPR. L'utilizzo della modulistica predisposta

dal Consorzio non è vincolante per le Parti, pur essendo consigliata al fine di agevolare l'inserimento informatico dei dati per l'iscrizione a Registro.

III.1.9 In deroga al principio generale di cui al sopraesteso comma III.1.1, le QLPR derivanti dalla assegnazione della Riserva ovvero derivanti da assegnazione da Piano di Sviluppo Aziendale non sono trasferibili, non possono costituire oggetto di diritti reali o obbligatori, non possono essere gravate da oneri o diritti in favore di terzi, salvo quanto previsto dal presente comma III.1.9. Le QLPR di cui al presente comma III.1.9 sono utilizzabili esclusivamente dal Produttore che ne è titolare per la propria produzione (QLPR soltanto mungibili). Il Produttore ha facoltà di conferire in una società le QLPR di cui sia proprietario esclusivamente nel contemporaneo ricorrere dei seguenti requisiti:

III.1.9.a il conferimento deve essere eseguito in uno con l'intera azienda della quale il Produttore sia proprietario;

III.1.9.b il Produttore deve essere titolare di una quota di partecipazione alla società conferitaria non inferiore al 35% (trentacinqueper cento) del capitale sociale;

III.1.9.c devono essere previste clausole statutarie o patti parasociali che garantiscano la presenza del Produttore nell'organo di amministrazione della società.

I requisiti di ammissibilità del conferimento in società delle QLPR soltanto mungibili di cui ai precedenti capoversi da III.1.9.a a III.1.9.c dovranno permanere per l'intero periodo di utilizzo delle QLPR medesime. Il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti medesimi determinerà la immediata decadenza dalla intera QLPR soltanto mungibile e il passaggio della stessa a Riserva. In ipotesi di successivo conferimento in altra o altre società troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui al presente comma III.1.9.

Articolo III – 2 Disposizioni specifiche per i trasferimenti di proprietà o la costituzione di diritti reali a titolo oneroso aventi ad oggetto QLPR.

III.2.1 Con la sola eccezione di cui al successivo comma III.2.2, il trasferimento, in forza di contratto, del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento aventi ad oggetto QLPR ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui lo stesso intervenga in favore di Produttori inseriti nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano ovvero di Produttori che intendano insediare un allevamento all'interno del perimetro del Comprensorio e che all'uopo abbiano formulato all'OCQ istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano.

III.2.2 Al fine di considerare e meglio valorizzare la specificità delle aree rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal "*considerando (17)*" del Regolamento (CE) 14 marzo 2012 n. 261/2012, nel caso in cui le QLPR oggetto di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritto reale derivino, secondo quanto attestato dal Codice ASL della stalla in cui è stato munto il quantitativo di latte che le ha generate, dalla produzione di azienda ubicata in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012, le medesime QLPR potranno essere trasferite in proprietà esclusivamente in favore di Produttore operante tramite azienda ubicata anch'essa in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012 e del da esso richiamato articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999.

III.2.3 Per i 12 (dodici) mesi successivi all'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su QLPR ai sensi del presente articolo III-2, è privo di efficacia nei confronti del Consorzio, dei terzi o delle Parti e non può essere iscritto a Registro qualsivoglia ulteriore trasferimento di proprietà o costituzione di diritto reale che sia posto in essere dall'acquirente delle QLPR. L'acquirente delle QLPR, durante il predetto periodo di 12 mesi, ha facoltà, esclusivamente, in relazione alle QLPR acquistate, o di utilizzarle direttamente per la mungitura all'interno della propria azienda ovvero di

concederle in affitto a terzi. L'affitto a terzi delle QLPR acquistate non può in alcun caso superare la quota percentuale massima del 30% (trenta per cento) delle medesime QLPR acquistate, e ciò a prescindere dal fatto che l'affitto di QLPR sia o meno connesso all'affitto di terreno. Per i 12 (dodici) mesi successivi alla alienazione della proprietà di QLPR o alla costituzione in favore di terzi di altro diritto reale su QLPR ai sensi del presente articolo III-2, è privo di efficacia nei confronti del Consorzio, dei terzi o delle Parti e non può essere iscritto a Registro qualsivoglia contratto in forza del quale il Produttore che abbia alienato proprietà o diritti reali sulla propria QLPR assuma la veste di affittuario di QLPR.

III.2.4 I trasferimenti di cui al comma III.2.1 hanno efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui l'alienante risponda ad uno dei seguenti requisiti soggettivi:

III.2.4.a Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale della QLPR;

III.2.4.b Produttore già inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano in periodo antecedente alla data di perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sulla QLPR che, alla data di perfezionamento del contratto medesimo, risulti quale Produttore non attivo nel predetto sistema di controllo, nel solo caso in cui sia decorso un termine non superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'ultimo conferimento di latte per la produzione di Parmigiano Reggiano.

Nel caso di contratti, anche preliminari, di data certa anteriore alla data di pubblicazione del Registro aventi ad oggetto i trasferimenti di cui al comma III.2.1, il termine di cui al precedente capoverso III.2.4.b non trova applicazione e saranno di conseguenza efficaci nei confronti del Consorzio delle Parti e dei terzi i trasferimenti stipulati da alienante che rivesta la

qualità di Produttore già inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano in periodo antecedente la data di perfezionamento del Contratto di trasferimento anche se sia decorso un periodo superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'ultimo conferimento di latte per la produzione di Parmigiano Reggiano. Saranno comunque efficaci nei confronti del Consorzio eventuali trasferimenti presentati entro e non oltre il termine del 15 marzo 2015 da parte di alienante per il quale siano decorsi 24 mesi dall'ultimo conferimento.

III.2.5 Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma III.2.1 siano perfezionati in favore di Produttore che intenda insediare un allevamento all'interno del perimetro del Comprensorio e abbia all'uopo formulato all'OCQ istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano, il Produttore acquirente decade dalla proprietà della QLPR acquistata laddove ricorra una delle seguenti ipotesi:

II.2.5.a diniego dell'inserimento a sistema da parte dell'OCQ in relazione all'istanza di inserimento utilizzata per legittimare l'acquisto di QLPR;

II.2.5.b intervenuto accertamento da parte del Consorzio, nei dodici mesi successivi all'acquisto della proprietà delle QLPR, di un periodo di produzione continuativo di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano inferiore a 10 (dieci) mesi;

III.2.5.c intervenuto accertamento da parte del Consorzio, nei dodici mesi successivi all'acquisto della proprietà di QLPR, di una produzione complessiva di latte destinata alla trasformazione in Parmigiano Reggiano per un quantitativo inferiore al 50% (cinquanta per cento) del quantitativo di QLPR acquistate.

La decadenza di cui al presente comma III.2.5 ha effetto dal primo giorno successivo all'accertamento di una delle cause di decadenza di cui ai capoversi precedenti. Le QLPR oggetto di dichiarazione di decadenza

vanno ad alimentare la Riserva nella disponibilità del Consorzio per la riassegnazione triennale e la attuazione di politiche di filiera.

III.2.6 Nel caso di stipula di uno tra i contratti di cui al comma III.2.1 che produca effetti nel corso dell'anno solare, al fine di evitare duplicazioni, è fatta salva in capo all'alienante la titolarità, per l'anno in corso alla data di stipula, di QLPR in quantità corrispondente alla quantità di latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano da questi munto sino alla data di stipula del contratto medesimo. E' onere dell'alienante, al fine di documentare i conferimenti mensili di latte, consegnare al Consorzio la relativa attestazione, rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2008 n. 445, dal Caseificio o dai Caseifici presso i quali il latte è stato conferito nel periodo.

III.2.7 In via transitoria, sino alla data del 15 marzo 2015 (quindici marzo duemilaquindici), i Produttori hanno facoltà di attribuire ai contratti di trasferimento di QLPR di cui al presente articolo III.2 efficacia retroattiva a valere per l'anno solare 2014. Detta efficacia retroattiva deve costituire oggetto di apposita ed esplicita pattuizione contrattuale, pena, in difetto, la sua inidoneità alla iscrizione a Registro.

Articolo III – 3 Diritto di prelazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti reali a titolo oneroso.

III.3.1 Nel caso in cui un Produttore conferente in un determinato caseificio, sia esso cooperativo o privato, intenda trasferire la proprietà di QLPR, ai sensi del precedente articolo III – 2, a terzi che non siano conferenti in quel caseificio, tutti i Produttori conferenti nel medesimo caseificio nel quale conferisce il Produttore alienante hanno diritto di prelazione sulle QLPR poste in vendita o vendute, alle condizioni e nei termini tutti di cui al presente articolo III – 3. Dell'esistenza e dei contenuti del diritto di prelazione di cui al presente articolo III – 3 sono debitamente informati, all'atto della istituzione del Registro, tutti i Produttori conferenti operanti nel Comprensorio.

III.3.2 Il conferente che sia impegnato a cedere (tramite contratto preliminare sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione) o

abbia ceduto (con contratto risolutivamente condizionato all'esercizio della prelazione) la proprietà di QLPR a soggetti non conferenti nel caseificio dove esso alienante o promittente alienante a propria volta conferisce, deve trasmettere al medesimo caseificio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mani o posta elettronica certificata - PEC, il "*modulo prelazione*" contenente i seguenti elementi:

III.3.2.a identificativi dell'azienda che intende cedere la quota;

III.3.2.b quantità in kg della quota da cedere;

III.3.2.c prezzo della quota;

III.3.2.d modalità di pagamento.

Il caseificio deve trasmettere immediatamente a tutti i propri Conferenti (ai soli Conferenti "*di montagna*" se oggetto della comunicazione sono "*quote di montagna*"), tramite raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mani o posta elettronica certificata - PEC, una comunicazione contenente copia del "*modulo prelazione*" ricevuto.

III.3.3 I soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione, fermi restando i limiti all'acquisto di cui al comma III.2.2 del precedente articolo III.2, sono tutti i Produttori che conferiscono nel caseificio (siano essi soci, conferenti ricorrenti o conferenti temporanei) al momento della ricezione da parte di questo del "*modulo prelazione*" trasmesso dal Produttore alienante.

III.3.4 Entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento da parte del caseificio del "*modulo prelazione*", il Conferente interessato all'acquisto deve inviare un telegramma o una PEC o recarsi personalmente presso la sede del Caseificio, dichiarando, mediante atto scritto (utilizzando l'apposita dichiarazione predisposta sul "*modulo prelazione*" o altra analoga modalità), la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni indicate nel "*modulo prelazione*". La prelazione deve essere esercitata per l'intera QLPR promessa in vendita. Non sono ammessi esercizi del diritto parziali. In caso di più Conferenti che abbiano comunicato la volontà di esercitare la prelazione, il diritto viene attribuito a chi per primo abbia perfezionato la comunicazione della dichiarazione della

volontà di esercitarla nei confronti del Caseificio. All'uopo, il Caseificio, sotto la propria responsabilità, ha cura di apporre indicazione della data e dell'ora di ricezione sulla dichiarazione scritta di esercizio della prelazione.

- III.3.5** Per i soli caseifici non cooperativi è ammessa la rinuncia all'applicazione del diritto di prelazione in favore dei propri Conferenti. Il caseificio che intenda rinunciare deve comunicare al Consorzio e a tutti i propri Conferenti, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, la rinuncia all'applicazione del diritto di prelazione tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano o PEC. Il Caseificio, in corso d'anno, si obbliga a comunicare agli eventuali nuovi Conferenti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura, la intervenuta rinuncia al diritto di prelazione. Per quanto riguarda il periodo transitorio di istituzione del Registro nell'anno 2014, il Caseificio rinunciante dovrà provvedere alle predette comunicazioni entro una settimana dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- III.3.6** Nel caso di conferimento a Primo Acquirente, il diritto di prelazione è esercitabile, alle medesime condizioni di cui al presente articolo III.3, dai conferenti del medesimo Primo Acquirente, Primo Acquirente che assume, a tale limitato fine, il ruolo proprio del caseificio non cooperativo.
- III.3.7** Nei casi di pluralità di Caseifici o di Primi acquirenti, il diritto di prelazione è riconosciuto in favore dei conferenti al Caseificio o Primo Acquirente che sia titolare del maggior conferimento annuale da parte del Produttore alienante. L'individuazione del Caseificio o del Primo Acquirente di cui al presente comma III,3.7 è rimessa al Produttore alienante, sotto la sua responsabilità.
- III.3.8** Il diritto di prelazione di cui al presente articolo III.3 si applica, ai medesimi termini e condizioni, ai casi di costituzione di diritto reale sulle QLPR, ai sensi del precedente articolo III.2.
- III.3.9** Al termine del procedimento di prelazione disciplinato dal presente articolo III.3 il Caseificio ne attesta, mediante atto scritto, il regolare svolgimento e gli esiti. L'attestazione rilasciata dal Caseificio deve essere prodotta in

originale al Consorzio al momento della richiesta di iscrizione a Registro del trasferimento. L'omessa produzione al Consorzio dell'attestazione rilasciata dal Caseificio comprovante il regolare assolvimento degli oneri inerenti la procedura di prelazione determina, salvo che per i casi di rinuncia al diritto di prelazione di cui al comma III.3.5, la sospensione del procedimento di iscrizione a Registro sino al momento in cui detta attestazione rilasciata dal Caseificio sia prodotta al Consorzio.

Articolo III – 4 Disposizioni specifiche per il trasferimento a tempo determinato di diritti di godimento di natura obbligatoria aventi ad oggetto QLPR.

- III.4.1** Ai fini del presente articolo III-4, con la locuzione "*affitto*" si intende qualsiasi contratto di natura obbligatoria, anche atipico, comunque denominato dalle Parti, mediante il quale venga trasferito a terzi, per un periodo di tempo determinato, il diritto di godimento di QLPR, anche unitamente al diritto di godimento di altri beni. Il termine finale del contratto di affitto non può in alcun caso eccedere, ai fini dell'iscrizione a Registro, la data del 31 dicembre 2016. Nel caso di pattuizione che fissi il termine finale del contratto ad una data successiva al 31 dicembre 2016, il medesimo termine finale, ai fini dell'iscrizione a Registro, verrà riportato al 31 dicembre 2016. Fermo restando quanto sopra, i contratti di affitto di cui al presente comma III.4.1 devono prevedere, quale termine finale, il 31 dicembre dell'anno solare in corso alla data di stipula del contratto (in caso di contratto di durata annuale) ovvero il 31 dicembre dell'ultimo anno di durata del contratto (in caso di contratto pluriennale). Nel caso di diversa pattuizione delle Parti, il termine finale, ai fini dell'iscrizione a Registro, verrà riportato al 31 dicembre successivo, secondo le prescrizioni di cui al presente comma III.4.1.
- III.4.2** L'affitto di QLPR, ai sensi del comma III.4.1, ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui ricorrano entrambi i seguenti requisiti soggettivi:

III.4.2.a per il Locatore: Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto,

ovvero

Produttore inattivo o cessato, già inserito nel sistema di Controllo del Parmigiano Reggiano in periodo antecedente alla data di perfezionamento del contratto, nel solo caso in cui alla data di perfezionamento del contratto medesimo, l'iscrizione al predetto sistema di controllo quale Produttore attivo sia cessata da non più di 24 (ventiquattro) mesi;

III.4.2.b per l'Affittuario: Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto,

ovvero

Produttore che, alla data di perfezionamento del contratto, abbia formulato all'OCQ istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano, a condizione che, in forza di quella, ottenga successivamente l'effettivo inserimento nel sistema di controllo.

III.4.3 Per ciascun Produttore in attività inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano che assuma il ruolo di locatore, l'affitto di QLPR, che non sia connesso all'affitto di terreno, ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi, per ogni anno solare, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) delle QLPR delle quali il medesimo Produttore sia titolare in qualità di proprietario alla data della stipula del contratto, secondo le risultanze dell'iscrizione a Registro. Affitti che abbiano ad oggetto QLPR per quantità percentualmente superiori a quella di cui al presente comma III.4.3 sono efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo limite del 30% predetto. Il limite di cui al presente comma III.4.3 potrà essere derogato in aumento solo e soltanto nei seguenti casi:

III.4.3.a nel caso in cui ricorrano le cause di forza maggiore di cui al successivo articolo III-5, debitamente accertate dal Consorzio;

III.4.3.b nel caso in cui all'esito di specifica istruttoria sia dichiarata e accertata la volontà del Produttore di cessare l'attività e uscire definitivamente dal sistema di controllo del Parmigiano Reggiano.

La deroga dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio, all'esito di specifica istanza che documenti il ricorrere di almeno uno tra i sopra indicati eventi; il provvedimento di autorizzazione indicherà anche il limite percentuale massimo di QLPR trasferibili in deroga.

III.4.4 Per ciascun Produttore in attività inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano l'affitto, quale Locatore, di QLPR che sia connesso all'affitto di terreno ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui sia rispettata la seguente proporzione:

$$\text{QLPR-T} : \text{QLPR-A} = \text{SAU-T} : \text{SAU-A}$$

dove: QLPR-T : la QLPR di cui il Produttore sia titolare sulla base della iscrizione a Registro;

QLPR-A: la QLPR oggetto di affitto unitamente al terreno;

SAU-T: SAU utilizzata nell'azienda del Locatore;

SAU-A: SAU oggetto di affitto unitamente alla QLPR.

L'affitto, per la sola quota eccedente la QLPR-A, è inefficace nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi. E' onere del Locatore, quale condizione per la iscrizione a Registro del Contratto, produrre al Consorzio certificazione, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione competente, idonea ad attestare la SAU-T e, dunque, a comprovare il rispetto della sopra indicata proporzione. La valutazione in ordine alla idoneità della documentazione e al rispetto della proporzione è rimessa, caso per caso, all'esame del Comitato Tecnico Operativo.

III.4.5 Al fine di considerare e meglio valorizzare la specificità delle aree rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal "*considerando (17)*" del Regolamento (CE) 14 marzo 2012 n. 261/2012, nel caso in cui le

QLPR oggetto di affitto derivino, secondo quanto attestato dal Codice ASL della stalla in cui è stato munto il quantitativo di latte che le ha generate, dalla produzione di azienda ubicata in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012, le medesime QLPR possono essere trasferite esclusivamente in favore di Produttore operante tramite azienda ubicata anch'essa in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012 e del da esso richiamato articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999.

III.4.6 Nessun limite territoriale alla stipula di contratti di affitto è posto per le QLPR diverse da quelle di cui al precedente comma III.4.5.

III.4.7 Nel corso del medesimo anno solare, per ciascun Produttore non saranno efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi e non verranno di conseguenza iscritti a Registro:

III.4.7.a i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Locatore che seguano cronologicamente un contratto di affitto iscritto a Registro nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Affittuario;

III.4.7.b i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Affittuario che seguano cronologicamente un contratto di affitto iscritto a Registro nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Locatore.

Le disposizioni di cui al presente comma III.4.7 trovano applicazione anche per i contratti di affitto di durata superiore all'anno solare e per l'intera loro durata, fermo restando il limite del 31 dicembre 2016 di cui al comma III.4.1, sì che per ciascun Produttore non sono efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi e non vengono di conseguenza iscritti a Registro:

III.4.7.c i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di locatore che seguano cronologicamente un contratto di affitto di durata superiore all'anno solare, iscritto a Registro, nel quale il

medesimo Produttore abbia assunto la veste di Affittuario e ciò per l'intera durata del contratto ultrannuale;

III.4.7.d i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Affittuario che seguano cronologicamente un contratto di affitto di durata superiore all'anno solare, iscritto a Registro, nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Locatore e ciò per l'intera durata del contratto ultrannuale.

Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente comma III.4.7 i contratti di cui all'articolo IV.4 della successiva Parte Quarta.

III.4.8 Nel caso di stipula di un contratto di affitto che produca effetti nel corso dell'anno solare, al fine di evitare duplicazioni è fatta salva in capo al locatore la titolarità, per l'anno in corso, di QLPR in quantità corrispondente alla quantità di latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano da questi munto sino alla data di stipula del contratto medesimo. E' onere del locatore al fine di documentare i conferimenti mensili di latte, consegnare al Consorzio la relativa attestazione, rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, dal Caseificio o dai Caseifici presso i quali il latte è stato conferito nel periodo.

III.4.9 In via transitoria, sino alla data del 15 marzo 2015 (quindici marzo duemilaquindici) i Produttori hanno facoltà di attribuire ai contratti di trasferimento di QLPR di cui al presente articolo III.4 efficacia retroattiva a valere per l'anno solare 2014. Detta efficacia retroattiva deve costituire oggetto di apposita ed esplicita pattuizione contrattuale, pena, in difetto, la sua inidoneità alla iscrizione a Registro.

Articolo III – 5 Decadenza dalla titolarità delle QLPR.

III.5.1 Il Produttore, titolare, in qualità di proprietario, di QLPR iscritte a Registro a suo nome alla conclusione della Fase di Avvio, il quale, per 3 (tre) anni solari consecutivi, produca o comunque destini alla filiera del Parmigiano Reggiano quantitativi di latte per ciascun anno solare inferiori al 70% (settanta per cento) delle QLPR delle quali il Produttore medesimo risulti titolare, quale proprietario, per ciascun anno di riferimento, decade

parzialmente dalla titolarità delle QLPR per un quantitativo calcolato in conformità a quanto previsto dai comma da III.5.2 a III.5.4 del presente articolo III.5, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti ai sensi del successivo comma III.5.5. Trova applicazione il principio generale di cui all'articolo I-2, comma I.2.2, capoverso I.2.2.c. Viene assunta quale base per il calcolo della percentuale pari al 70% di cui al presente comma III.5.1 la quantità totale di QLPR della quale il Produttore sia titolare quale proprietario nell'anno di riferimento, e dunque, le QLPR trasferibili, le QLPR soltanto mungibili e le QLPR temporaneamente non trasferibili.

III.5.2 Il calcolo delle percentuali a valere sulle QLPR per ciascun anno solare di cui al precedente comma III.5.1 viene eseguito al lordo delle eventuali QLPR concesse in affitto a terzi ai sensi del precedente articolo III.4, non costituendo l'affitto di QLPR elemento rilevante ai fini della effettività dell'utilizzo delle QLPR delle quali il Produttore sia titolare quale proprietario e, dunque, elemento rilevante al fine di evitare la decadenza disciplinata dal comma III.5.1 del presente articolo III.5. Pertanto, un eventuale affitto triennale di QLPR secondo contratti diversi dall'affitto di ramo d'azienda (affitto sola QLPR, affitto di fondo rustico e QLPR), determina la decadenza della stessa.

III.5.3 Verificata la sussistenza del presupposto per la dichiarazione di decadenza di cui al comma III.5.1 (produzione inferiore al 70% delle QLPR in proprietà per ciascun anno solare nel triennio, secondo quanto meglio definito al comma III.5.1), ai fini del calcolo della quantità di QLPR da assoggettare a decadenza, il Consorzio provvede:

III.5.3.a a calcolare, per i tre anni di cui al comma III.5.1, il quantitativo medio di latte munto destinato dal Produttore alla filiera del Parmigiano Reggiano;

III.5.3.b a calcolare il quantitativo medio di QLPR di cui il Produttore abbia avuto la titolarità, in qualità di proprietario, nel medesimo triennio di cui al comma III.5.1;

- III.5.3.c** a calcolare la differenza tra il quantitativo medio di QLPR di cui al precedente capoverso III.5.3.b e il quantitativo medio di latte determinato ai sensi del sopra esteso capoverso III.5.3.a;
- III.5.3.d** a dichiarare la decadenza parziale del produttore dalla QLPR per un quantitativo corrispondente alla differenza calcolata in conformità a quanto previsto al capoverso III.5.3.c;
- III.5.3.e** a confermare la attribuzione al Produttore di un quantitativo di QLPR pari alla differenza tra la QLPR della quale il Produttore sia titolare quale proprietario e il quantitativo di QLPR oggetto della decadenza di cui al capoverso III.5.3.c.

La decadenza di cui al presente comma III.5.3 ha effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo al triennio di cui al comma III.5.1.

- III.5.4** La QLPR oggetto di dichiarazione di decadenza ai sensi del capoverso III.5.3.c del comma III.5.3 va ad alimentare la Riserva nella disponibilità del Consorzio per la riassegnazione triennale e la attuazione di politiche di filiera.
- III.5.5** Sono esclusi dal calcolo ai fini della individuazione del triennio di cui al comma III.5.1 gli anni solari nei quali si sia verificata una causa di forza maggiore riconosciuta come tale dal Consorzio ai sensi del presente comma III.5.5. Le cause di forza maggiore rilevanti ai fini del presente comma III.5.5 sono le seguenti:
 - III.5.5.a** esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda;
 - III.5.5.b** decesso del Produttore;
 - III.5.5.c** furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte;
 - III.5.5.d** calamità naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata;
 - III.5.5.e** distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

III.5.5.f epizootie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti, che compromettano la produzione lattiera.

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate al Consorzio dal Produttore, corredate della documentazione probante, perentoriamente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilità. Il Consorzio verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore comunicate e, in caso positivo, determina il periodo di riferimento per il quale risulta colpita la capacità produttiva dell'azienda, capacità che deve essere interessata dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito del procedimento è comunicato all'interessato ed è iscritto nel Registro. La persistenza della causa di forza maggiore può essere riconosciuta in casi eccezionali e su richiesta documentata del Produttore, per non più di un secondo anno solare consecutivo.

Articolo III – 6 Assegnazioni di QLPR dalla Riserva.

III.6.1 Il Consorzio, in assenza per il Produttore di oneri ulteriori rispetto all'assolvimento dei vincoli contributivi assunti tramite il caseificio, provvede alla "*riassegnazione triennale*" di QLPR in favore di tutti i Produttori che abbiano superato il punto di riferimento individuale (definito dalle QLPR in disponibilità nell'anno solare) almeno una volta nel corso del triennio 2014-2016 e siano stati sottoposti per questo a contribuzione aggiuntiva all'esito della applicazione della compensazione di caseificio, alle condizioni tutte di cui al Piano e al Regolamento.

III.6.2 Il Consorzio provvede ad eseguire, al termine di ciascun anno, il conteggio della eventuale riassegnazione sulla base dell'entità netta del superamento del punto di riferimento individuale non oggetto di compensazione. La riassegnazione opera automaticamente al termine del triennio 2014-2016, subordinatamente alla verifica dell'effettivo rispetto dei vincoli contributivi assunti tramite il caseificio presso il quale il Produttore conferisce. La riassegnazione viene disposta per un quantitativo di QLPR pari alla somma dei quantitativi annuali che siano stati accertati in esubero,

all'esito delle compensazioni di comprensorio e di Caseificio, per i quali vi sia stato effettivo assolvimento degli oneri contributivi, entro un limite massimo di riassegnazione pari al 1% (un per cento) della produzione sviluppata nel triennio dall'allevatore.

III.6.3 Il Consorzio, sulla base di quanto previsto dal Piano, provvede a riassegnazioni funzionali al perseguimento di politiche mirate che siano decise nell'ambito della filiera del Parmigiano Reggiano, con prioritaria anche se non esclusiva destinazione delle riassegnazioni a supporto dei fabbisogni di nuovi produttori e, in quest'ambito, di giovani allevatori che presentino PSA, con priorità alle unità produttive in zona di montagna.

III.6.4 L'assegnazione da parte del Consorzio delle QLPR tratte dalla Riserva avviene a titolo non oneroso per il Produttore. Le QLPR assegnate dalla Riserva non possono costituire oggetto di cessione o comunque di trasferimento nella disponibilità, anche temporanea, di persone fisiche o giuridiche diverse dalla persona fisica o giuridica destinataria dell'assegnazione. In deroga al predetto principio di intrasferibilità assoluta della titolarità o della disponibilità delle QLPR assegnate dalla Riserva, è consentito il conferimento in società, alle condizioni di cui al comma III.1.9 del sopraesteso articolo III.1.

Articolo III – 7 Disposizioni specifiche per aziende agricole alle quali fanno capo più unità tecnico – economiche.

III.7.1 Nel caso in cui ad una azienda, identificata da un unico CUAA, facciano capo più unità tecnico economiche e una o più tra queste unità sia ubicata in Comuni dell'area montana, ai sensi dei sopraestesi commi III.1.6 dell'articolo III.1 e comma III.2.2 dell'articolo III.2, mentre l'altra o le altre unità siano ubicate in Comuni non dell'area montana, al Produttore titolare dell'azienda è riconosciuta la facoltà di utilizzare QLPR afferenti la o le unità ubicate in Comuni non dell'area montana per compensare eventuali eccedenze di produzione derivanti dalla o dalle unità ubicate in Comuni dell'area montana.

III.7.2 Nel medesimo caso di cui alla prima parte del comma III.7.1, al Produttore titolare dell'azienda non è riconosciuta la facoltà di utilizzare QLPR afferenti la o le unità ubicate in Comuni dell'area montana per compensare eventuali eccedenze di produzione derivanti dalla o dalle unità ubicate in Comuni non dall'area montana.

PARTE IV

Disposizioni transitorie per la chiusura del Piano Produttivo 2011-2013

Articolo IV – 1 Chiusura Piano Produttivo 2011-2013.

IV.1.1 Il Piano, come evidenziato all'articolo II.2, ha individuato criteri per la assegnazione delle QLPR volti ad assicurare, in via prioritaria, continuità alle condizioni di applicazione del Piano Produttivo 2011-2013. A tal fine, i quantitativi inerenti la produzione dell'anno solare 2010 di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano utilizzati per la determinazione delle QLPR, sono integrati dalle ulteriori assegnazioni previste in attuazione del Piano Produttivo 2011-2013 nonché dalle movimentazioni/cessioni a titolo definitivo dichiarate nell'ambito del Piano produttivo 2011/2013.

IV.1.2 Si è reso di conseguenza necessario, al fine di attribuire certezza alle assegnazioni di Quota Base nella Fase di Avvio del Registro nonché alle assegnazioni di QLPR al termine della Fase di Avvio, definire nel dettaglio disposizioni transitorie che, sulla base dei contenuti e delle disposizioni del Piano Produttivo 2011-2013, consentissero di raccordare in modo omogeneo e senza soluzioni di continuità il sistema pregresso con i diversi criteri del Piano Regolazione Offerta 2014-2016.

IV.1.3 Le disposizioni che seguono della presente Parte IV dettano i principi ai quali il Consorzio si attiene per la chiusura del Piano Produttivo 2011-2013 e la definizione, sulla base dei dati così ricavati, di alcuni tra gli elementi rilevanti ai fini della determinazione delle QLPR. Le disposizioni di cui alla presente Parte IV hanno efficacia transitoria e trovano applicazione nei limiti e per il periodo necessario alla definizione dei dati di chiusura del

Piano Produttivo 2011-2013. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni transitorie trovano applicazione il Piano Produttivo 2011-2013 e gli atti applicativi emanati nella vigenza dello stesso.

Articolo IV – 2 Termini per la fatturazione della contribuzione aggiuntiva e per le riassegnazioni delle QFF del Piano Produttivo 2011-2013 con effetto sulle posizioni del Registro.

IV.2.1 A seguito dei conteggi già comunicati ai singoli caseifici, il Consorzio ha individuato nella data del 31 marzo 2014 il termine per la fatturazione dell'acconto 2012, fatturazione che avviene utilizzando i moduli pervenuti alla data del 15 marzo 2014. Per tali conteggi viene congelata la compensazione comprensoriale alla medesima data.

IV.2.2 E' stato definito il termine ultimo, tassativo, del 30 aprile 2014 quale termine per la presentazione di richieste e moduli di movimentazioni. I dati desumibili da tali moduli concorrono al conteggio monetario del saldo. In fattura è comunicato il numero di forme da assoggettare a marchiatura Export/Extra ai fini dell'ottenimento dello sconto 50%. E' consentita la rateizzazione per importi superiori a 20.000 euro, in un massimo di 4 rate (dal mese di maggio al mese di agosto).

IV.2.3 Relativamente all'annata 2013 il Consorzio ha definito il termine ultimo, tassativo, del 30 aprile 2014 quale termine per la presentazione di richieste e moduli di movimentazioni definitive, temporanee, eventuali rinunce a riassegnazioni con richiesta di sconto 25%, deroghe e richiesta quota storica. Tale comunicazione indicherà il numero di forme da sottoporre a marchiatura Export/Extra per ottenere lo sconto del 50%.

Articolo IV – 3 Richiamo QFF generate nel 2010.

IV.3.1 Le QFF generate in base a contratto di affitto in corso di campagna nell'anno solare 2010 (affitto sola quota latte) possono essere richiamate (sempre entro il termine del 30 aprile 2014) da colui che dimostri di essere proprietario storico della quota latte comunitaria nell'anno 2010 e successivi. A tal fine, il richiamante la QFF dovrà dimostrare, mediante

idonei elementi probatori, il contemporaneo ricorrere delle seguenti condizioni:

IV.3.1.a la proprietà della quota latte comunitaria in oggetto dall'anno 2010;

IV.3.1.b di essere inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano sin dall'anno 2010 e di avere mantenuto tale requisito senza soluzione di continuità fino alla data della richiesta.

IV.3.2 Le QFF generate nell'anno 2010 in base a contratto di affitto terra e quota, possono essere richiamate dal proprietario della quota qualora questo soddisfi i medesimi requisiti stabiliti per l'affitto in corso di campagna indicati al precedente comma IV.3.1.

IV.3.3 Le QFF generate nell'anno 2010 in base a contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda ancora in essere al 01 gennaio 2014 possono essere richiamate, al termine del contratto d'affitto stesso (quindi anche in periodo successivo al 30 aprile 2014), dal proprietario dell'azienda o del ramo d'azienda che sia proprietario della quota latte comunitaria concessa in affitto con l'azienda o con il ramo medesimo. Per affitto di azienda o di ramo d'azienda si intende l'affitto di un complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'impresa agricola vocata all'allevamento di bestiame bovino. Ai fini di quanto previsto dal presente comma IV.3.3, salva soltanto una diversa consensuale determinazione delle parti risultante da atto scritto ovvero una diversa determinazione della pubblica autorità competente, per la individuazione della natura del contratto viene presa in considerazione, esclusivamente, la qualificazione giuridica data dalle parti, come risultante dal testo del contratto medesimo. Sono pertanto considerati contratti di affitto di azienda o di ramo d'azienda ai sensi degli articoli 2562, 2555 e 2556 codice civile, solo e soltanto i contratti in forma scritta dal cui testo risulti esplicitamente tale qualificazione, mentre sono comunque esclusi dalla riconducibilità alla figura del contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda i contratti di affitto di beni produttivi (terreni, fabbricati, quote

latte, ecc.) che risultino stipulati ai sensi della legge 03 maggio 1982 n. 203, anche in deroga ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11.

IV.3.4 In relazione a quanto previsto dal comma IV.3.3, i produttori, all'atto della formale accettazione degli obblighi e degli impegni derivanti dalla istituzione del Registro QLPR (Modello PRO-01), sottoscriveranno dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale attesteranno, sotto la propria responsabilità, tra il resto, se per la produzione dell'annata 2010 si siano avvalsi di quota in affitto di azienda o di ramo d'azienda, secondo la definizione di cui al precedente comma IV.3.3, indicandone, in caso affermativo, la proprietà, l'entità e la parte contrattuale.

IV.3.5 Le richieste di trasferimento di QFF per rientro affitto/leasing anno 2010, vengono presentate dagli interessati in base allo specifico modello (Modello 08). Con tale modello vengono comunicati i dati necessari alla determinazione delle QFF oggetto di trasferimento definitivo. In dettaglio, l'istruttoria è condotta dall'Ufficio Piani Produttivi secondo le seguenti modalità:

IV.3.1.a verifica del contratto di affitto (che deve essere obbligatoriamente allegato);

IV.3.1.b verifica delle sottoscrizioni del titolare o del legale rappresentante del caseificio acquirente e del conferente acquirente;

IV.3.1.c suddivisione in dodicesimi delle QFF richiamabili (3/12 per i contratti 2009/2010 e 9/12 per i contratti 2010/2011);

IV.3.1.d verifica in ordine al fatto che nel 2011 non sia già stato utilizzato lo stesso contratto per intero (12/12).

Ad esito positivo dell'istruttoria l'Ufficio Piani Produttivi assegnerà le QFF richiamabili e aggiornerà conseguentemente le posizioni del Produttore Cedente e del Produttore Acquirente.

IV.3.6 La data del 30 aprile 2014 individua il termine ultimo, tassativo, fissato a pena di decadenza per la consegna di ogni documento ritenuto utile che faccia riferimento al Piano 2011-2013. E' altresì fissato nei trenta giorni

successivi, ovverosia al 30 maggio 2014, il termine ultimo, a pena di decadenza, per la formulazione di ogni e qualsiasi contestazione o richiesta di riconteggio. Il Consiglio di amministrazione, su istruttoria del Comitato Tecnico Operativo, dirimerà le controversie che dovessero insorgere.

Articolo IV – 4 Trasferimenti temporanei campagna 2013-2014. Cessioni con effetto dal 1 aprile 2014.

IV.4.1 I trasferimenti temporanei di quote latte comunitarie perfezionati mediante stipula di contratto intervenuta entro il 31 marzo 2014, in conformità a quanto chiarito dalla "*Circolare Piani Produttivi*" in data 8 febbraio 2013 prot. n. 95, determinano il trasferimento temporaneo dei 9/12 di competenza 2013 (modulo "piano produttivo 01 – trasferimento tra allevatori), mentre i residui 3/12 saranno riconosciuti quale trasferimento temporaneo a valere sull'annualità 2014 del Piano regolazione offerta 2014-2016.

IV.4.2 E' fatta salva, in deroga a quanto previsto al precedente comma IV.4.1, ogni diversa esplicita pattuizione che sia intervenuta tra le Parti.

IV.4.3 I trasferimenti temporanei di cui al presente articolo IV.4 sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui al comma III.4.7 dell'articolo III.4 della sopraestesa Parte III, non essendo idonei a determinare alcun effetto distorsivo o speculativo.

IV.4.4 I trasferimenti definitivi della proprietà di quote latte comunitarie perfezionati con decorrenza dal 1 aprile 2014 sono convenzionalmente riconosciuti, ai fini del Piano Regolazione Offerta 2014-2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

Articolo IV – 5 Riassegnazioni Piano Produttivo 2011-2013

IV.5.1 Le riassegnazioni annuali 2011, 2012 e 2013 avvengono in ragione del numero di forme assoggettate a contribuzione aggiuntiva per le quali la contribuzione sia stata effettivamente corrisposta. Al fine di facilitare l'attività dei caseifici interessati, che ai sensi del regolamento del Piano Produttivo 2011-2013 sono tenuti ad indicare la distribuzione delle QFF riassegnate tra i singoli allevatori conferenti/cedenti latte (Paragrafo 5 Piano

Produttivo), il Consorzio ha predisposto una utility di simulazione che prevede quattro criteri tra loro alternativi di riassegnazione:

1° “*proporzionale agli splafonamenti degli allevatori eccedentari*”,

2° “*proporzionale ai conferimenti/cessioni totali*”,

3° “*libero*” a discrezione del caseificio verso i conferenti del caseificio.

4° “*libero*” a discrezione del caseificio anche verso produttori latte non conferenti al caseificio, ma comunque inseriti a sistema.

IV.5.2 L’adozione del 3° e 4° criterio di riassegnazione di cui al precedente comma IV.5.1 è subordinata al rispetto degli accordi tra le parti, così come previsto dalla circolare “*Modifica criteri Piano 2011-2013. Allegato 2*”.

IV.5.3 I conteggi delle riassegnazioni avvengono, per singolo caseificio, in base al criterio prescelto e la disponibilità delle QFF corrispondenti diviene effettiva (quindi transabile) a seguito del saldo degli importi dovuti per l’anno di riferimento.

IV.5.4 Il caseificio che, in relazione ai criteri di cui al comma IV.5.1, decida di adottare il 1° criterio “*proporzionale agli splafonamenti degli allevatori eccedentari*” non è tenuto a procedere ad alcuna comunicazione a riguardo, applicandosi in via automatica detto criterio. E’ invece fatto obbligo ai caseifici che decidano di dare applicazione ai criteri di riassegnazione 2°, 3° o 4°, di stabilire quale tra questi applicare per ogni singolo anno, definendo analiticamente, produttore per produttore, le QFF assegnate. I riparti così ottenuti dovranno poi essere riportati in formato cartaceo unitamente al modulo di autodichiarazione riguardante il rispetto degli accordi tra le parti (MOD. 10). La documentazione dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante ed inviata all’ufficio Piani Produttivi, in periodo successivo alla scadenza dei termini di consegna dei moduli e tassativamente entro il termine ultimo del 31 marzo 2015.

IV.5.5 Il Comitato Tecnico Operativo sottopone a verifica tutte le riassegnazioni eseguite in applicazione dei criteri 2°, 3° e 4°, richiedendo la documentazione ritenuta necessaria per una completa istruttoria.

Articolo IV – 6 Disposizioni transitorie inerenti i Piani di Sviluppo Aziendale (PSA) afferenti il Piano 2011-2013.

- IV.6.1** La Quota Base costituita con la istituzione del Registro non comprende la eventuale QLPR derivante da QFF spettanti al Produttore ai sensi del punto 6 della Nota Esplicativa approvata dall'Assemblea Generale dei Consorziati del 8 novembre 2011 in relazione ai PSA presentati entro il termine del 30 aprile 2014 a valere sul Piano 2011-2013. Al fine di completare l'istruttoria relativa alle assegnazioni di QLPR derivanti da Piani di Sviluppo Aziendale afferenti il Piano 2011-2013 il Consorzio, nella Fase di Avvio, provvede a richiedere, ai Produttori aventi titolo, la trasmissione di copia del verbale di collaudo del PSA da parte dell'Ente erogatore, trasmissione per la quale è fissato il termine perentorio del 31 dicembre 2014 nei soli casi in cui detto collaudo sia già intervenuto alla data del 11 novembre 2014. In tutti i casi in cui il collaudo a quella data non sia ancora intervenuto, la trasmissione del verbale di collaudo dovrà intervenire entro i 60 (sessanta) giorni successivi al rilascio del medesimo verbale di collaudo da parte dell'Ente erogatore.
- IV.6.2** La mancata trasmissione al Consorzio del verbale di collaudo entro i termini di cui al precedente comma IV.6.1 determina, per il Produttore inadempiente, la decadenza dal diritto all'ottenimento della QLPR derivante dal PSA al quale il verbale medesimo si riferisce.
- IV.6.3** Le QLPR derivanti da PSA sono iscritte a Registro quali QLPR non trasferibili, utilizzabili esclusivamente dal Produttore assegnatario per la propria produzione ("*QLPR soltanto mungibili*").
- IV.6.4** Per i PSA di cui al precedente comma IV.6.1, essendo la attribuzione di QLPR del tutto indipendente rispetto alla titolarità di quota latte comunitaria, a far data dal 1 gennaio 2014 non è necessario che il Produttore sia titolare di quote latte comunitarie quale requisito indispensabile per dare copertura ai PSA.
- IV.6.5** Le QLPR che vengono generate dai PSA di cui al comma IV.6.1 vanno ad incrementare la posizione originaria del produttore senza alcuna necessità di attingere alla Riserva.

IV.6.6 I Progetti di Sviluppo realizzati da giovani agricoltori in aziende ubicate nel territorio della Regione Lombardia, per i quali non è previsto il Bando PSV, sono equiparati ai PSA realizzati sul territorio della Regione Emilia Romagna a condizione che siano corredati da equivalente istruttoria tecnica sviluppata dalla Regione o dalla Provincia.

IV.6.7 Anche in periodo successivo alla conclusione della Fase di Avvio, il Consorzio effettuerà verifiche puntuali su tutti i Piani di Sviluppo Aziendale richiesti ai sensi del punto 6 della nota esplicativa 8 novembre 2011 sul Piano Produttivo 2011-13, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di giovane allevatore e la veridicità di tutte le documentazioni e dichiarazioni fornite. Ad esito di tali verifiche, in caso di modifica delle QLPR ammissibili, saranno apportate le corrispondenti variazioni alle singole posizioni dandone puntuale comunicazione agli interessati.

Articolo IV-7 Assegnazione di QFF in deroga ai sensi del punto 8 della Nota Esplicativa approvata dall'Assemblea Generale dei Consorziati in data 8 novembre 2011.

IV.7.1 La Quota Base costituita con la istituzione del Registro comprende nel calcolo le quote generate dalle eventuali QFF derivanti da eventi sanitari, eventi calamitosi, inabilità del Conferente spettanti al Produttore ai sensi del punto 8 della Nota Esplicativa di cui in epigrafe, con le precisazioni di cui ai comma seguenti.

IV.7.2 Poiché il Piano Produttivo 2011-2013 non consentiva trasferimenti di QFF (anche se derivanti dalla deroga di cui al punto 8 della Nota Esplicativa di cui in epigrafe) in assenza di un contestuale trasferimento di quota latte comunitaria per una quantità corrispondente:

IV.7.2.a è iscritta a Registro quale Quota Base trasferibile quella assegnata per QFF assegnate in deroga derivanti da eventi sanitari, eventi calamitosi o inabilità del Conferente nel solo caso in cui il Produttore assegnatario sia proprietario al 31 dicembre 2013 di quota latte comunitaria per una quantità corrispondente alla QFF assegnata per tali titoli;

IV.7.2.b è iscritta a Registro quale Quota Base non trasferibile, utilizzabile esclusivamente dal Produttore assegnatario per la propria produzione (QLPR soltanto mungibili), quella assegnata per QFF assegnate in deroga di cui al precedente capoverso IV.7.2.a per la parte in cui il Produttore assegnatario non sia proprietario, al 31 dicembre 2013, di quota latte comunitaria per una quantità corrispondente alla QFF assegnata per tali titoli.

IV.7.3 Anche in periodo successivo alla conclusione della Fase di Avvio, il Consorzio completerà verifiche puntuali sulle posizioni degli assegnatari della Quota Base di cui al presente articolo IV-7 al fine di determinare il corretto regime di trasferibilità della Quota Base medesima.

Articolo IV – 8 Assegnazione di Quota Storica

IV.8.1 Il riconoscimento di Quota Storica prende a riferimento l'eventuale differenza tra quota latte comunitaria "*storica*" di proprietà a fine campagna 2009/2010 e la quantità effettivamente munta nell'anno solare 2010, al netto di eventuali affitti in filiera. Resta fermo che, in caso di cessione in affitto di quota latte comunitaria a valere sulla campagna 2010/2011, nel caso in cui non sia stato richiesto entro i termini stabiliti, utilizzando l'apposta modulistica consortile, il trasferimento di QFF per rientro affitto/leasing anno 2010, la proprietà della relativa quota latte comunitaria non dà titolo al riconoscimento di Quota Storica per il quantitativo corrispondente. Può richiamare Quota Storica non prodotta soltanto il proprietario di tale quota nelle annate 2009 e 2010, alla condizione di risultarne ancora proprietario, di essere ancora in produzione e di essere iscritto nel sistema di controllo al momento della domanda di assegnazione. In particolare, nel caso in cui, in periodo successivo al 31 marzo 2010 (fine campagna 2009/2010) e sino al 01 aprile 2014, il Produttore abbia venduto, in tutto o in parte, quote latte comunitarie delle quali era titolare ovvero né abbia comunque perduto, in tutto o in parte, la titolarità in conseguenza di decadenza, il riconoscimento di Quota Storica avverrà decurtando dal quantitativo calcolato ai sensi del

successivo comma IV.8.3 un quantitativo corrispondente alla quantità di quota latte comunitaria venduta o dichiarata decaduta nel periodo medesimo. Il calcolo per il riconoscimento di Quota Storica ai fini della sua assegnazione al Produttore viene eseguito esclusivamente sulla base dei criteri definiti dal presente articolo IV.8 e comunque del presente Regolamento, a tali fini essendo esclusa qualsiasi rilevanza dei conteggi eseguiti in relazione al Piano 2006-2010, sia quale parametro di riferimento che quale fonte di qualsivoglia diritto alla assegnazione di Quota Storica, trattandosi di conteggi esclusivamente funzionali alla applicazione del medesimo Piano 2006-2010.

IV.8.2 Coloro i quali non abbiano formulato richiesta di Quota Storica pur possedendo i requisiti per la assegnazione, hanno facoltà di avanzare richiesta utilizzando il Modulo 09 "*Riconoscimento quota storica non prodotta*". Tale modulo fornisce all'Ufficio Piani Produttivi i dati necessari alla determinazione della Quota Storica riconoscibile per il Piano Produttivo 2014-2016, sulla base di una istruttoria che prenderà in esame i seguenti dati:

IV.8.2.a quota latte in proprietà disponibile a fine campagna 2009/2010;

IV.8.2.b eventuali cessioni in affitto fuori comprensorio nella campagna 2009/2010;

IV.8.2.c eventuali cessioni in affitto fuori comprensorio nella campagna 2010/2011;

IV.8.2.d produzione 2010.

IV.8.3 Il metodo di calcolo per determinare l'eventuale riconoscimento di Quota Storica è il seguente:

$$QS = (a + b*3/12 + c*9/12) - d$$

Da tale quantità vengono sottratte le eventuali QLPR derivanti da riassegnazione di contribuzione aggiuntiva corrisposta in relazione al Piano Produttivo nonché gli eventuali richiami di cui al capoverso II.2.3.b del comma II.2.3 del sopraesteso articolo II-2. Nel caso di Produttori che abbiano fatto richiesta di Quota Storica, al fine di evitare duplicazione di

quote, la riattribuzione del terzo derivante da contribuzione aggiuntiva a loro imputabile non è trasferibile ad altri. A tal fine, ai caseifici che abbiano produttori con Quota Storica riconosciuta, è inibito l'utilizzo del metodo libero di ripartizione della riattribuzione da contribuzione aggiuntiva.

IV.8.4 Le richieste già pervenute per l'applicazione del punto "5.4" della Circolare Piano Produttivo approvato dall'Assemblea Generale dei Consorziati 2011-2013 sono a tutti gli effetti considerate valide quali richieste per l'attribuzione di Quota Storica, a condizione che il Produttore abbia mantenuto i requisiti soggettivi previsti per l'inserimento nel nuovo Registro, in particolare a condizione che il soggetto risulti ancora proprietario e lo stesso sia ancora in produzione e iscritto nel sistema di controllo alla data del 1 gennaio 2014.

PARTE V

Disposizioni finali

Articolo V – 1 Trasferimento di QFF da parte di Produttori che hanno cessato l'attività.

V.1.1 Per i produttori che abbiano cessato l'attività entro la data del 31 dicembre 2013 e abbiano trasferito a terzi la proprietà della propria quota latte comunitaria entro la data del 16 dicembre 2013, stante l'intrasferibilità della QFF nel caso in cui la stessa non fosse connessa ad un almeno identico quantitativo di quota latte comunitaria, non si dà luogo ad alcuna attribuzione di QLPR e il relativo quantitativo di latte viene destinato alla Riserva.

V.1.2 Ai produttori che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2013 e che abbiano trasferito integralmente a terzi le QFF nel corso del triennio 2011-2013 non viene attribuita alcuna QLPR a Registro.

Articolo V – 2 Trasferimento di QLPR da parte di Produttori che abbiano cessato l'attività.

V.2.1 I Produttori che abbiano cessato l'attività o comunque risultino inattivi in relazione alla filiera del Parmigiano Reggiano hanno facoltà di trasferire a terzi la proprietà della QLPR entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi

decorrente dalla data dell'ultimo conferimento di latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.

- V.2.2** Decorso il termine di cui al precedente comma V.2.1 in assenza di cessione delle QLPR o di ripresa dell'attività da parte del Produttore, si determina l'estinzione del diritto e le relative QLPR sono destinate a Riserva.

Articolo V – 3 Disposizioni transitorie per i contratti stipulati in periodo anteriore al 09 dicembre 2014.

- V.3.1** I contratti rilevanti ai fini del trasferimenti di QLPR stipulati dalle parti in data anteriore al 09 dicembre 2014 nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata potranno essere presentati per l'iscrizione di cui al comma II.1.10 dell'articolo II.1.

- V.3.2** I contratti rilevanti ai fini del trasferimento di QLPR stipulati dalle parti in data anteriore al 09 dicembre 2014 nelle forme della scrittura privata non autenticata, anche laddove prevedano il trasferimento di QLPR, non sono considerati idonei alla iscrizione a Registro. La sottoscrizione del contratto, ai fini dell'iscrizione dovrà essere pertanto reiterata alla presenza del funzionario incaricato dal Consorzio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per i contratti successivi al 09 dicembre 2014.

Articolo V – 4 Disposizioni relative ai Regolamenti applicativi

- V.4.1** Il presente Regolamento Registro QLPR potrà essere integrato ed aggiornato in relazione alla necessità di fornire dettagli operativi e chiarimenti aggiuntivi.
- V.4.2** Ulteriori dettagli operativi saranno forniti con la definizione del Regolamento Piano Produttivo che avrà ad oggetto le disposizioni operative per l'applicazione annuale della contribuzione aggiuntiva, delle elaborazioni dei dati e della gestione dei conteggi in relazione alle posizioni dei singoli allevatori e caseifici.